

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA**



**TUTELA E GESTIONE FAUNISTICA
NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**Relatore:
Prof. Nicola Lugaresi**

**Laureanda:
Roberta Costa**

Anno Accademico 2005/2006

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA**



**TUTELA E GESTIONE FAUNISTICA
NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**Relatore:
Prof. Nicola Lugaresi**

**Laureanda:
Roberta Costa**

Parole Chiave:
Tutela della fauna - Gestione venatoria - Provincia autonoma di Trento -
Piano Faunistico - Organizzazione faunistica.

Anno Accademico 2005/2006

INDICE

PREMESSA	1
----------------	---

CAPITOLO I

LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'ATTIVITÀ VENATORIA FRA STATO, REGIONI E PROVINCE.

I.1 Il concetto di gestione faunistica nella Legge Nazionale Quadro e nella Legge Provinciale	5
I.2 La gestione faunistica ed il Piano Faunistico della Provincia di Trento (art. 5 L.P. n. 24/91)	12
I.3 Le finalità e gli obiettivi della Pianificazione Faunistica	25

CAPITOLO II

LE AUTORITÀ PUBBLICHE PREPOSTE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE FAUNISTICA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

II.1 Gli organi provinciali nella L.P. n. 24/91. La Giunta Provinciale, il Comitato Faunistico, e l' Osservatorio Faunistico	31
II.2 Il Comitato faunistico alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2003	36
II.3 Il Servizio Faunistico e il Servizio Foreste.....	40

CAPITOLO III
LA COMPONENTE PRIVATA E LA GESTIONE VENATORIA.

III.1 L'Ente Gestore e il regime riservistico 47
III.2 Lo Statuto dell'Ente Gestore e le novità introdotte 53

BIBLIOGRAFIA 57
Altri materiali 57
Fonti normative e giurisprudenziali 58

PREMESSA

L'argomento trattato in questo lavoro di fine percorso universitario analizza la tutela, l'organizzazione e la gestione faunistica nella Provincia autonoma di Trento.

La fauna selvatica è una risorsa di grandissimo e inestimabile valore che appartiene insieme a tutte le altre forme animali e vegetali, alla comunità vivente; il rapporto fra noi esseri umani e gli animali selvatici deve essere basato su dei principi di salvaguardia, conservazione degli ecosistemi e di tutte le specie viventi. Solo in questo modo, anche le generazioni future potranno godere di tutto quello che la natura offre oggi a noi.

Per conservare è necessario tutelare e salvaguardare le specie insieme ai loro habitat e quindi, amministrarle nella maniera migliore. Uno degli strumenti che, può essere considerato per alcuni aspetti utile e necessario ai fini di una valida gestione faunistica è la gestione venatoria, la pratica della caccia. Tale pratica viene talvolta raffigurata da un'immagine inesatta, frutto di una mancata meditazione e forse ancora di più di una mancanza di informazione, di quanto la caccia rappresenta e possa rappresentare oggi nella Provincia autonoma di Trento.

Andare a caccia è un fatto naturale dell'uomo, ma prima di tutto si addice agli animali, dunque, fa parte di un ciclo naturale incancellabile. L'attività venatoria è praticamente nata con l'uomo, che la utilizzò da sempre per le esigenze del proprio sostentamento vitale, modificandosi nel corso dei secoli, ma mantenendo intatti quegli obiettivi del perseguimento di un animale per impossessarsene e disporne.

L'esercizio venatorio oggi, non può essere considerato una pratica sportiva, perché non si pone traguardi di agonismo e non può essere considerato un modo come un altro per trascorrere del tempo libero. La caccia rappresenta un istinto naturale dell'uomo, che ci riconduce ai tempi antichi. Tale "istinto" non può essere lasciato al libero arbitrio dell'uomo anzi, deve necessariamente conformarsi ai criteri e alle finalità di conservazione e miglioramento della fauna selvatica, criteri, dettati ora dalle regole e dalle numerose normative introdotte nella materia trattata, non solo a livello nazionale con la famosa Legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ma più completamente e propriamente nella Provincia autonoma di Trento con la Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e dal vigente Piano Faunistico provinciale.

Le normative intervenute nel tempo, assieme al grande lavoro svolto dagli organi competenti sia pubblici, che privati, hanno avuto come obiettivo prioritario una gestione faunistico-venatoria razionale, attenta alla conservazione della fauna e alla protezione di tutto l'ambiente naturale: una gestione di qualità. La gestione del patrimonio faunistico analizzata in questo lavoro tiene conto di tutte le altre componenti ambientali, quali il paesaggio, il territorio, il bosco e quindi anche la società, l'uomo. Le relazioni tra i singoli individui, le popolazioni animali selvatiche, e tra tutti questi e l'ambiente circostante, sono complesse e innumerevoli. Si entra così sempre più nei dettagli delle connessioni fra l'animale e l'ambiente che lo circonda, e ci si rende conto che tutto è legato in un complesso di equilibrio dinamico, ma fragile e delicato allo stesso tempo.

L'attività venatoria ed i cacciatori consapevoli e ben preparati rappresentano un elemento costante ed essenziale nella tradizione e nella cultura popolare della Provincia autonoma di Trento.

Il patrimonio faunistico in gestione non appartiene solo a coloro che praticano tale attività, ma è una risorsa comune a tutta la collettività umana che vive in un determinato territorio: è, come affermano sia la legge nazionale, che la legge provinciale un patrimonio indisponibile pubblico, che va tutelato e salvaguardato.

Ciò spiega, la rigorosa regolamentazione intervenuta, divenuta con l'andare degli anni sempre più attenta e indirizzata verso una coscienza venatoria di maggior rispetto per il mondo naturale. L'esigenza di una giusta e precisa formulazione di norme per tutti i praticanti l'esercizio venatorio è intesa come consapevolezza del modo di comportarsi, che guida il cacciatore stesso alla salvaguardia delle popolazioni degli animali cacciati.

Gli animali cacciati in Provincia di Trento, sono gli ungulati (capriolo, cervo, camoscio, muflone) e non solo, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare proprio alcune di queste specie sono in costante crescita e, in molti casi, hanno raggiunto un livello ottimale di presenza, su un territorio relativamente piccolo come quello trentino. Questa crescita costante e positiva deriva da una buona qualità della gestione e dell'organizzazione faunistico-venatoria in analisi.

Il forte influsso dell'uomo sulla natura e il disequilibrio che egli stesso ha creato con i suoi interventi e le sue attività in questi ultimi anni rendono necessario un controllo di gestione, sull'evoluzione della fauna selvatica del territorio provinciale, con lo scopo di mantenere e conservare popolazioni sane e ben distribuite.

Per tutti i gestori faunistici non solo pubblici, ma anche privati è importante conoscere non solo, la distribuzione e il numero degli animali di una determinata specie, ma anche la loro composizione sociale, la struttura di età, il tasso di riproduzione, gli spostamenti e il tasso di mortalità, derivante in parte dai prelievi venatori, ma anche dagli incidenti stradali, dalle malattie e dalle mortalità invernali.

Nel contesto della gestione faunistica trentina, di notevole rilievo è il rapporto tra i sessi degli animali. Infatti, la tendenza alla cattura dell'animale più bello e più grosso porta molte volte a scompensi nelle popolazioni. Una giusta ripartizione dei prelievi, in base al sesso e all'età e un monitoraggio adeguato, è dunque molto importante per il mantenimento di una popolazione sana.

La gestione odierna del patrimonio faunistico mira alla tutela delle diversità delle specie. Attualmente, la caccia deve essere utilizzata come strumento di controllo delle popolazioni naturali. L'attività venatoria intesa come prelievo oculato e alle volte selettivo comporta una serie di conoscenze, approfondimenti scientifici ed operazioni tecniche, quali: il censimento delle popolazioni, la conoscenza delle evoluzioni comportamentali e biologiche degli animali, interventi per sostenere l'incremento qualitativo e quantitativo e soprattutto interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico.

La caccia in Trentino ha storia e tradizioni antiche; l'importante presenza dei cacciatori sul territorio a difesa dei valori ambientali nell'interesse di tutti, non può quindi andare perduta.

La Provincia di Trento, insieme alla Provincia di Bolzano ha avviato già da alcuni decenni un processo di tutela e di gestione della fauna selvatica che è apprezzato e riconosciuto nella sua validità tecnica, sia a livello nazionale, che internazionale e, che ha portato a risultati soddisfacenti in particolare per quanto concerne la gestione degli ungulati. Le tappe essenziali di tale evoluzione sono individuabili nel regime riservistico e nel prelievo programmato di selezione. Il regime riservistico ha permesso di mantenere il cacciatore legato al suo territorio e quindi di responsabilizzarlo nella

gestione diretta dell'attività venatoria e del patrimonio faunistico. La programmazione dei prelievi attuata mediante il prelievo selettivo di selezione, consente di raggiungere l'obiettivo della conservazione faunistica.

Il principio che sta alla base e che si ricava quindi, dall'analisi della legge provinciale n. 24/91 e dal relativo Piano faunistico-venatorio provinciale, per quanto concerne la gestione faunistica venatoria in Trentino è il grande rapporto che esiste fra cacciatore-gestore e territorio: il sistema delle riserve comunali, la rigorosa stima delle popolazioni selvatiche, la conseguente pianificazione del prelievo e in più la preparazione richiesta ai cacciatori, rappresentano tutti elementi necessari e indispensabili nel sistema faunistico, come quello della Provincia autonoma di Trento.

L'attività venatoria posta in questi termini vuole essere il motore per uno sviluppo sostenibile e duraturo.

CAPITOLO I

LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'ATTIVITÀ VENATORIA FRA STATO, REGIONI E PROVINCE.

I.1 Il concetto di gestione faunistica nella Legge Nazionale Quadro e nella Legge Provinciale.

La salvaguardia e la tutela del patrimonio faunistico in Italia viene disciplinata dalla legge quadro n. 157 dell'11 febbraio 1992, che contiene le norme per la "Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e che sostituisce la vecchia legge nazionale quadro n. 968 del 27 dicembre 1977¹.

Questa normativa delimita inoltre la pianificazione, l'organizzazione e la gestione faunistica del territorio italiano.

L'esercizio venatorio nel nostro Paese è disciplinato dalla legge nazionale cornice n. 157/92 e dalle leggi di ciascuna regione, secondo il disposto dell'articolo 117 della Costituzione Italiana, modificato con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Prima delle modifiche introdotte al Titolo V della seconda parte della Costituzione, l'art. 117 prevedeva che "la materia caccia veniva trasferita insieme ad altre materie alle regioni e che queste provvedevano a legiferare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie".

Dopo la predetta riforma costituzionale, la materia della "caccia" rientra nella competenza esclusiva regionale ai sensi del quarto comma, dell'art. 117 della Costituzione, in quanto non menzionata tra le materie di competenza concorrente, né tra quelle di competenza esclusiva statale, ed il principio della protezione della fauna inteso

¹ L. 27 dicembre 1977, n. 968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia".

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

come "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 secondo comma, lettera s) della Costituzione².

La legge nazionale n. 157/92 concernente la "Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" è la legge che fissa i principi fondamentali e gli *standards* di tutela uniforme su tutto il territorio nazionale e si colloca tra quelle indicate come leggi quadro o norme principio, chiamate a fissare le linee guida della legislazione che regola un determinato settore. La legge n. 157/92 individua gli interessi irrinunciabili e detta i criteri per la determinazione in sede locale delle direttive comunitarie, rappresentando quindi il quadro normativo entro il quale le regioni devono legiferare³.

La legge nazionale n. 157/92 costituisce altresì l'attuazione di una serie di direttive comunitarie (direttiva 79/409/CE, direttiva 85/411/CE, direttiva 91/244/CE) e di Convenzioni internazionali ovvero, la Convenzione di Parigi del 1950 e la Convenzione di Berna del 1979⁴.

All'interno della normativa statale quadro vengono alla luce alcuni punti fondamentali che le regioni sono tenute a rispettare nei limiti delle proprie competenze come, il concetto di fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1, comma 1), la tutela della stessa come regola e l'esercizio dell'attività venatoria come deroga prevista dallo Stato (art. 1, comma 2), il divieto di uccellazione (art. 3), l'obbligo degli esami per gli aspiranti cacciatori (art. 22, comma 2), la validità della licenza di caccia su tutto il territorio nazionale (art. 12, comma 11), le sanzioni penali (art. 30) e amministrative (art. 31), le giornate settimanali in cui esercitare l'esercizio venatorio con il rispetto dei giorni di silenzio venatorio (art. 18, comma 5, 6).

L'art. 9 della legge nazionale n. 157/92 stabilisce che "(L)e Regioni, esercitano le funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria di cui all'art. 10 della legge quadro, e svolgono, i compiti di orientamento, di controllo, previsti dalla presente legge e degli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di

² Legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".

³ Realini G., *Manuale dell'aspirante cacciatore. L'esame per la licenza di caccia. Premessa alla legge nazionale e leggi regionali*, II ed. R.G.F., Milano, 1994, pag. 1.

⁴ Direttiva n. 79/409/CE del 2 aprile 1979 "Conservazione degli uccelli selvatici".
Direttiva n. 85/411/CE del 25 luglio 1985 della Commissione e Direttiva n. 91/244/CE del 6 marzo 1991.
Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 "Protezione uccelli viventi allo stato selvatico" e Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 "Tutela della vita e dell'ambiente naturale".

protezione della fauna, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, legge sull'ordinamento delle autonomie locali, che esercitano nel rispetto della presente legge.”

L'articolo 9 della legge quadro, al secondo comma prosegue prevedendo inoltre che le funzioni amministrative e di programmazione in materia di caccia e di protezione dell'ambiente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, vengano esercitate in base alle competenze esclusive nei limiti dei rispettivi statuti regionali.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, all'art. 4 e all'art. 8, indica rispettivamente che “la regione ha la potestà di emanare norme in diverse e specifiche materie, e la provincia intesa sia quella di Trento che di Bolzano, ha la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4 nelle relative materie elencate”. Lo Statuto, all'art. 8, prevede al punto 6) la tutela del paesaggio; al punto 15) la materia che disciplina la caccia e la pesca; al punto 16) l'alpicoltura e i parchi per la protezione della flora e della fauna ed infine al punto 21) l'agricoltura, le foreste e il corpo forestale⁵.

L'attribuzione di competenze legislative alle province autonome deve essere riletta in seguito alla riforma già vista dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della legge costituzionale del 2001, dato che l'art. 10 di questa ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Per comprendere bene il concetto di gestione faunistica o gestione venatoria, nella legge nazionale cornice dello Stato e nella legge della Provincia autonoma di Trento, si deve prima di tutto sottolineare e spiegare l'ampio significato che viene riservato alla parola fauna. La fauna selvatica italiana, afferma l'art. 1, comma 1, della legge nazionale n. 157/92, “è patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”; e così lo è anche nella legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”, ma che in più all'art. 1, comma 2, aggiunge e disciplina l'attività venatoria, “al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente naturale”⁶.

⁵ Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige. Capo III Funzioni delle province, art. 4 e 8.

⁶ Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”.

L'art. 2, comma 2 della legge nazionale prosegue indicando che "(F)anno parte della fauna selvatica oggetto della tutela, tutti i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, e anche nel territorio provinciale". La fauna selvatica comprende quindi, le specie cacciabili e quelle non cacciabili soggette a una protezione rinforzata e particolare che il legislatore ha inteso salvaguardare anche, sotto il profilo sanzionatorio. Le specie individuate dalle lettere a), b), c) all'art. 2, comma 1 della legge quadro sono specie soggette e minacciate d'estinzione.

Per popolazioni viventi "stabilmente", si intende la fauna selvatica che nasce e che muore in un determinato territorio più o meno vasto; l'espressione "temporaneamente" si riferisce invece alla selvaggina che compie movimenti migratori. In sostanza, non viene stabilita nessuna differenza tra il concetto di fauna stanziale e migratoria nelle due norme in considerazione. Le norme si riferiscono esplicitamente ai mammiferi e agli uccelli parlando indifferentemente, sia di fauna che di selvaggina, escludendo dall'elenco però gli insetti, i rettili, i pesci nonché i topi, i ratti, le arvicole e le talpe. Non si parla, quindi, di tutti gli animali presenti in un determinato territorio.

L'espressione in "stato di naturale libertà" vuole significare che la selvaggina, non è sotto il dominio dell'uomo e che vive quindi in natura allo stato libero. Pertanto ai fini della fauna selvatica non rientrano nelle leggi gli animali domestici.

L'art. 3 della legge nazionale quadro e l'art. 3 della legge della Provincia di Trento in maniera uguale stabiliscono il divieto, su tutto il territorio nazionale e provinciale "di ogni forma e pratica di uccellazione", intesa come attività venatoria finalizzata alla cattura di volatili con reti e mezzi diversi dalle armi da sparo e perciò per scopi diversi da quelli previsti dalle presenti leggi.

La fauna selvatica, prima di divenire ad opera del Parlamento alla fine degli anni Settanta, patrimonio indisponibile dello Stato, era considerata *res nullius*⁷ "cosa di nessuno", secondo quanto previsto nel Testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016⁸. Il nuovo concetto di fauna selvatica, introdotto con la legge quadro n. 968/77, riconosce quindi lo Stato come proprietario di tale patrimonio. Oggi la fauna selvatica quale, ricchezza patrimoniale naturalistica dello Stato viene ampiamente tutelata,

⁷ Dalla D., Lambertini R., *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1996, pag. 254.

⁸ R.D. 5 giugno 1939, n. 1016. "Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia". Pubblicato nella Gazzetta Uff. 25 luglio 1939, n. 172.

regolamentata, gestita e conservata, sia nell'interesse della comunità nazionale, locale, che nell'interesse della comunità internazionale.

Se tutta la fauna selvatica viene protetta dallo Stato nell'interesse di tutti i cittadini, l'attività venatoria si colloca solo esclusivamente come, una deroga, nell'osservanza di precisi limiti e con numerose restrizioni dettate dalla legge nazionale quadro n. 157/92⁹. La legge dello Stato n. 157/92, ricalcando la legge del 1977 n. 968, estende a tutta la fauna il regime di protezione, mentre un limitato numero di specie espressamente indicate, può essere oggetto di prelievo in un determinato periodo dell'anno. La precedente legge nazionale n. 968/77 indicava l'elenco delle specie da proteggere, ora l'elenco della legge quadro in vigore riguarda le specie espressamente ammesse alla caccia. L'esercizio della caccia, si configura dunque in un "trapasso di proprietà"¹⁰ dallo Stato proprietario della selvaggina, al cittadino-cacciatore, avente tutti i necessari requisiti, tramite l'atto della caccia purché esso sia rispettoso e conforme alle disposizioni di legge.

Per la legge nazionale quadro volta, come si osserva, alla protezione e alla salvaguardia della fauna, la caccia e più precisamente come ribadisce il titolo il prelievo venatorio, altro non rappresenta che l'esercizio in deroga alla norma generale di protezione, mentre la tutela della fauna rimane sempre la rigorosa regola.

Per la provincia autonoma di Trento e per tutta la legge provinciale l'esercizio della caccia non costituisce un'eccezione o una deroga, ma viene collocata fra quelle attività che in maniera più opportuna gestiscono, regolano e controllano il patrimonio fauna¹¹.

La legge provinciale n. 24/91 utilizza all'interno dell'art. 1 il termine di tutela fauna, piuttosto che quello di protezione come nel titolo: forse, per sottolineare come il concetto di tutela comporti una serie più complessa e più ampia di provvedimenti a favore della fauna¹². La legge provinciale, infatti, all'art. 1, secondo comma, ribadisce che "la Provincia autonoma di Trento tutela la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunità e disciplina l'attività venatoria al fine di

⁹ Ralini G., *Manuale dell'aspirante cacciatore. L'esame per la licenza di caccia. Commento ai principi generali, con adeguamenti per la Pr. di Tn.*, II^a ed., Milano, 1994, pag. 1.

¹⁰ Realini G., *Manuale dell'aspirante cacciatore. L'esame per la licenza di caccia. Commento ai principi generali, con adeguamenti per la Pr. di Tn.*, II^a ed., Milano, 1994, pag. 2.

¹¹ Provincia Autonoma di Trento, Assessorato all'Agricoltura e alla Montagna. Servizio Faunistico. Il Piano Faunistico, Trento, 2003, pag. 7.

¹² Provincia Autonoma di Trento, Assessorato all'Agricoltura e alla Montagna. Servizio Faunistico. Il Piano Faunistico, Trento, 2003, pag. 6.

mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente" e prosegue al terzo comma, affermando che "la tutela del patrimonio faunistico è volta alla conservazione ed al miglioramento della fauna selvatica, in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale". Come per la legge nazionale, anche per la legge provinciale la fauna selvatica rappresenta un interesse che è comune alla collettività e che è quindi patrimonio indisponibile, bene destinato ad una funzione pubblica.

Nella legge provinciale quindi, la fauna e l'ambiente sono beni strettamente connessi e collegati tra loro in un dinamico ma sottile equilibrio, di facile rottura se non controllato e gestito attentamente. In Trentino, la caccia ed il prelievo venatorio si è mostrata capace di coniugare le esigenze di conservazione ambientale, con quella di fruizione sostenibile¹³. Per questo motivo, l'attività venatoria in questione viene intesa come una gestione del patrimonio faunistico provinciale e dell'ambiente inquadrata all'interno di una valida ed adeguata pianificazione.

La legge nazionale quadro n. 157/1992 afferma all'art. 1 comma 2, solamente, che "l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con le esigenze di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole". Dalla normativa statale si comprende che l'esercizio dell'attività venatoria venga consentito e accettato, ma non dal punto di vista di una gestione ambientale. Per questo motivo la legge statale vuole delimitare in parte l'attività venatoria in questione. Dalla lettura delle due diverse realtà normative, emergono alcune principali differenze per quanto concerne la predisposizione dei piani faunistico-venatori.

L'art. 10, comma 1 della legge nazionale n. 157/92 prevede che "(T)utto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria"¹⁴ e prosegue al secondo comma stabilendo che "le regioni e le province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio". Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano contrariamente provvedono alla pianificazione

¹³ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 7.

¹⁴ Art. 10, 1 comma L. n. 11 febbraio 1992, n. 27. "Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria e alla regolamentazione del prelievo, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e nel rispetto dei principi della legge nazionale quadro.

All'art. 10, comma 7 la legge dello Stato prosegue, indicando oltre ai piani faunistici venatori, "la predisposizione (altresi) da parte delle province, secondo i criteri dettati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di altri piani, intesi al miglioramento ambientale, tesi a favorire la riproduzione di fauna selvatica, nonché piani di immissione di fauna, anche tramite catture di selvatici presenti in numero sopraelevato nei Parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici".

Analizzando attentamente questo comma, si deduce che alle regioni spetta solo il compito di attuare la pianificazione venatoria, mediante il coordinamento dei piani provinciali e in via del tutto eccezionale, non obbligatoria, e se vi sono particolari necessità, esse possono imporre alle province la redazione di piani di miglioramento dell'ambiente che, altrimenti, non andrebbero attuati. Questi, in effetti, sono provvedimenti di diversa tipologia e quindi devono predisporre al di fuori di un piano faunistico-venatorio. Nella legge nazionale n. 157/92, la pianificazione faunistica venatoria consiste esclusivamente nella redazione di piani faunistici venatori in senso stretto e non mira a qualcosa di più concreto e attento alle esigenze ambientali.

L'art. 5 della legge provinciale n. 24/91 riserva in maniera esplicita e pone in capo alla Provincia autonoma di Trento l'obbligo di presentare il piano faunistico, comprendendo così fin da subito al suo interno, i rapporti organici fra fauna e territorio, come ad esempio, i miglioramenti ambientali, gli interventi istituzionali e altri interventi migliorativi al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente¹⁵.

La gestione della fauna selvatica, è gestione del territorio e con il tempo è divenuta una materia che interagisce con tutto il sistema ambientale complessivo: una gestione integrata con le altre componenti naturali e con la società stessa.

Dall'interpretazione della legge provinciale n. 24/91, si possono riscontrare alcune valide conclusioni al riguardo: la legge provinciale da un punto di vista tecnico porta

¹⁵ Art. 5, 2 comma L. p. 9 dicembre 1991, n. 24. "Il piano individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche e individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della fauna, al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente, anche attraverso ripopolamenti e prelievi nelle popolazioni medesime e specifiche articolazioni del territorio".

con sé un concetto pienamente moderno e nuovo di gestione faunistica, derivante da un diverso modo di gestione del rapporto indissolubile che esiste tra la fauna e l'ambiente. La gestione faunistica-venatoria e la pianificazione della Provincia autonoma di Trento da molto tempo contribuiscono a conservare e a migliorare la situazione di molte specie animali e dell'ambiente in generale. La diversità che si evidenzia nella lettura delle normative in oggetto è chiara nella mente del legislatore provinciale che assegna all'esercizio venatorio della Provincia autonoma di Trento, un ruolo molto importante e unico, non solo di tutela, ma di mantenimento e miglioramento dell'equilibrio e della biodiversità ambientale¹⁶.

I.II La gestione faunistica ed il Piano Faunistico della Provincia di Trento (art. 5, L.P. 24/91).

Un Piano faunistico venatorio, è innanzitutto "un progetto di gestione faunistica"; e di conseguenza una gestione faunistica, altro non è che una sorta di "manipolazione"¹⁷ della fauna selvatica, che si attua mediante interventi sulla fauna stessa, sull'ambiente e sulla società, per portare ad un equilibrio e ad una stabilità degli ecosistemi, utili non solo all'ambiente, ma soprattutto, a tutta la collettività umana.

Il Piano faunistico provinciale è strutturato da una parte di analisi e da una parte di progetto. Il Piano di gestione faunistica viene attuato mediante l'esecuzione, le diverse fasi di verifica e una nuova progettazione utile, quando questo ha una durata prefissata nel tempo. Dalla legge nazionale n. 157/92 e da quelle precedentemente emanate in materia di esercizio della caccia, vi è un obbligo di predisporre i piani faunistico venatori, obbligo indicato dall'art. 10, 7° comma. Nessun ente pubblico regionale ha mai applicato totalmente le prescrizioni indicate nei piani elaborati anzi, esistono regioni che nel corso degli anni non hanno mai adottato le cosiddette carte faunistiche. Ciò è avvenuto perché la pianificazione faunistica venatoria non è stata mai considerata una componente utile o di grande rilevanza come dovrebbe in realtà rappresentare, per una corretta e necessaria gestione venatoria del territorio.

¹⁶ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 8.

¹⁷ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 1.

Il Piano faunistico della Provincia autonoma di Trento è il primo piano della Provincia in materia, preceduto solo dal "Progetto Fauna" del 1990, ed è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1987 dell'11 agosto 2003¹⁸. Il Piano provinciale e la disciplina per l'articolazione del territorio e per la gestione della caccia, sostituiscono, afferma l'art. 5 comma 5, L. p. n. 24/91, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistica, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria.

Un ruolo di estrema importanza occupano nella Provincia di Trento anche il Piano Urbanistico Provinciale e il Piano Generale Forestale.

Fra il Piano faunistico e i due piani nominati esiste un rapporto di continuità e di interazione, per sottolineare la vicinanza e lo stretto legame della gestione del territorio da una parte e la gestione faunistica dall'altra. A tutti gli effetti, si tratta dell'unico caso in Italia in cui in un piano generale forestale si è inteso inserire una parte faunistica, accanto a prescrizioni di stretto ordine tecnico forestale¹⁹.

L'obiettivo fondamentale di un piano faunistico venatorio è quello della conservazione e della salvaguardia delle specie animali e degli equilibri del sistema ambientale nella sua complessità.

La conservazione e il mantenimento delle specie animali e dell'ecosistema ambientale vengano attuati attraverso lo strumento del controllo e mediante una corretta e necessaria gestione, che coinvolga al suo interno, non solo organi ed enti pubblici, ma gruppi di gestori faunistici quali possono essere, sia i cacciatori stessi che anche i protezionisti dell'ambiente e altre organizzazioni, aventi in comune lo stesso obiettivo, ossia l'unico fine conservativo, migliorativo e di tutela della fauna selvatica, della qualità della vita e dell'ambiente circostante.

Il Piano faunistico provinciale e la conseguente gestione faunistica-venatoria, non devono porsi come mezzo di pianificazione residuale, bensì, come un progetto di gestione integrata con le varie componenti ambientali.

Il Piano di gestione faunistica ha una durata di cinque anni, ed è soggetto a revisione periodica, secondo quanto stabilito dal piano stesso. L'ambito di studio del Piano provinciale interessa i confini amministrativi della Provincia autonoma di Trento.

¹⁸ Delibera della Giunta provinciale 11 agosto 2003, n. 1987 che approva il Piano Faunistico della Provincia autonoma di Trento.

¹⁹ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 35.

Per la stesura del Piano faunistico in vigore, sono stati adoperati diversi documenti, fra i quali il famoso "Progetto Fauna" e soprattutto sono stati sentiti vari organi, enti e associazioni tra cui, l'A.C.T. (Associazione Cacciatori della Provincia di Trento) quale Ente Gestore privato; vari gruppi ambientalisti e protezionisti quali, il Wwf, la Lipu, l'Ente Provinciale di Protezione Animale e Ambiente (EPPAA), Lega Ambiente; il Museo Trentino di Storia Naturale; l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie; il Parco Naturale Adamello Brenta e il Parco Naturale Pale di San Martino; il Servizio Foreste e Fauna e l'Ufficio faunistico della Provincia.

Il Piano faunistico provinciale, assieme ai piani faunistici dei Parchi Naturali trentini, concorrono nel rispetto delle linee generali della programmazione, a determinare le linee guida della gestione faunistica²⁰.

Le specie animali che interessano e che costituiscono l'oggetto di questo Piano sono: i mammiferi e gli uccelli viventi nel territorio provinciale allo stato libero e che non sono di dominio dell'uomo, ma che costituiscono patrimonio collettivo dello Stato, con l'esclusione di alcune specie indicate dalla legge provinciale n. 24/91 e s.m., quali appartenenti agli ordini degli insettivori e dei roditori. Le specie presenti in Trentino, sono riportate nell'allegato 1 del piano in apposite liste.

Come già ribadito nel precedente paragrafo, il Piano faunistico provinciale non è un semplice piano venatorio, ma esso raggruppa provvedimenti e interventi di diverso tipo e che comprenda quindi rapporti fra la fauna e tutto il territorio nel suo complesso.

I provvedimenti che si trovano all'interno della relativa pianificazione attengono a:

- interventi faunistici che riguardano: il monitoraggio (censimenti e monitoraggi sanitari), il prelievo e il suo relativo controllo e le immissioni faunistiche;
- interventi ambientali intesi quali miglioramenti ambientali a fini faunistici che comprendono ad esempio, le relazioni tra la fauna selvatica e l'agricoltura, la fauna selvatica e la selvicoltura, cioè il bosco, ecc.
- interventi istituzionali che si riferiscono ai rapporti fra la vigente pianificazione e gli altri istituti quali, i parchi, le foreste demaniali, le riserve naturali, i biotopi, le oasi di protezione, i centri di addestramento dei cani, i distretti faunistici e le aziende faunistiche venatorie, ecc.

²⁰ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 23.

Gli interventi che devono essere analizzati per primi, perché rivestono un'importante rilevanza tecnica ed informativa dal punto di vista sociale, sono gli interventi faunistici diretti che interferiscono sulla fauna direttamente, diversi perciò, dagli interventi che, indirettamente, si riferiscono all'ambiente e alla componente umana. Sono interventi faunistici diretti: il monitoraggio, le immissioni faunistiche e la regolamentazione del prelievo.

Il monitoraggio, comprende i censimenti e i monitoraggi sanitari: entrambi sono indispensabili, per una gestione faunistica corretta, idonea e capace.

I censimenti della fauna riguardano una valutazione numerica alla quale si perviene con procedure di diverso tipo, quali rilevazioni, stime numeriche, effettuate sempre su delle zone campione²¹. L'unico indice o l'unica fonte di informazione, dal quale determinare e verificare se la consistenza di una specie è aumentata o diminuita e che sia in grado di fornire discreti risultati, è l'indice ICA (Indice Cinegetico di Abbondanza). I censimenti inoltre sono necessari per svolgere una gestione equa e solidale, soprattutto in termini di consenso sociale, proprio perché il patrimonio faunistico è una risorsa di tutti e quindi solo gestori competenti e affidabili, possono gestirla nei migliori dei modi. I censimenti sono indispensabili per le specie a rischio, sono utili per le specie da contingentare, sono importanti per la conoscenza generale delle popolazioni selvatiche, ed infine sono educativi non solo per chi effettua tali rilevazioni, ma anche per chi ha un interesse in materia. Nel Piano, vengono indicate anche varie soluzioni da seguire, sia per le specie cacciabili assoggettate alla programmazione dei prelievi e per le specie non assoggettate alla programmazione, sia per le specie non cacciabili per le quali peraltro già esistono valutazioni delle consistenze attendibili (aquila, stambecco, orso bruno).

I programmi annuali di censimento vengono predisposti dal Servizio Faunistico provinciale, le operazioni dirette e pratiche vengono realizzate dalla componente venatoria privata. Per quanto attiene al monitoraggio complessivo della componente faunistica non cacciabile, il Piano faunistico provinciale ribadisce che questo dovrebbe essere condotto dall'Ente pubblico e dalla componente venatoria, anche con il coinvolgimento diretto di associazioni non venatorie, all'interno di zone appunto che non hanno finalità di utilizzo della fauna a scopi venatori.

²¹ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 144.

Sull'intero territorio non è possibile fare censimenti completi ed esaustivi, ma la prassi utilizza il sistema come abbiamo visto delle zone campione. I censimenti per zone campione di norma avvengono mediante: una suddivisione dell'ambito in strati omogenei, di norma non più di 5; una parcellizzazione di ogni strato di zone di censimento di superficie di norma non superiore ai 400 ha e non inferiore ai 50 ha a seconda delle specie; una estrazione a sorte delle zone per una superficie di circa il 10% di ogni strato; una esclusione dalla scelta casuale di zone non censibili, con applicazione di "coefficienti di bontà"²² relative alle zone censibili e censite, in seguito a valutazioni critiche su basi oggettive.

Il Piano faunistico provinciale prosegue indicando che la scelta delle zone di censimento dovrà avvenire in base alla loro rappresentatività e per esempio, nel caso di censimenti tardo-estivi alla possibilità di intercettare all'interno dello strato omogeneo dato, tutti i soggetti della popolazione, adulti, femmine e piccoli. La valutazione si identificherà quindi a seconda del caso e delle specie.

I monitoraggi sanitari riguardano, lo studio, la valutazione e l'evoluzione di quello che è lo stato di salute degli animali selvatici. La patologia degli animali selvatici in libertà ha assunto, una configurazione propria ed originale in quanto, questi animali non devono venire considerati nella loro singola individualità quanto piuttosto come parte integrante di realtà ambientali vaste e complesse²³. Infatti negli animali, lo stato di salute non è riferito ad un singolo soggetto, ma quello che interessa dal punto di vista di una gestione faunistica è lo stato di salute della popolazione al quale esso appartiene. Le malattie che colpiscono le varie specie animali, sono molte e rappresentano la prova tangibile di un sconvolgimento dell'equilibrio tra la popolazione che viene definita ospite e il parassita, che può essere generato da alcuni fattori caratteristici dell'ambiente, che portano tutta o una parte della popolazione ospite appunto, a non essere in grado di controllare l'azione degli organismi parassiti. I fattori che concorrono al mantenimento di questo stato di equilibrio e quindi dello stato di salute della popolazione, possono essere raggruppati in

²² Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 147. I coefficienti di bontà sono dei coefficienti utilizzati nella pianificazione dei censimenti per zone campione.

²³ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 150, indica inoltre che nell'ambito delle interazioni tra animale e agente patogeno, esistono delle differenze sostanziali fra animale domestico e animale selvatico che implicano diverse metodologie di approccio e di studio.

fattori intrinseci propri dell'ospite e fattori estrinseci, propri dell'ambiente²⁴. Tra i fattori estrinseci si ricordano: le condizioni climatiche, in grado di agire sulle condizioni fisiche del soggetto; le caratteristiche del terreno (altitudine, permeabilità del terreno); il fattore della densità (se la densità di ospiti aumenta, più rapidamente avviene il passaggio dei parassiti) e da ultimo l'eventuale presenza di animali domestici nelle zone frequentate dagli animali selvatici. L'approccio sanitario non va quindi finalizzato solo all'individuazione di eventuali agenti casuali, ma anche ad altri fattori di rischio, al fine di valutare la possibilità di un loro contenimento o di una loro eliminazione. Ecco allora come un programma di monitoraggio continuo ed efficiente, serva e rappresenti l'azione di base di un valido controllo gestionale sanitario. Il monitoraggio sanitario su di un territorio di studio serve, a fornire indicazioni utili relative alle problematiche sanitarie della fauna, e in ambito di pianificazione faunistica, permette di acquisire adeguati strumenti gestionali al riguardo.

La Provincia di Trento, collabora sin dal 1993 con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Area Territoriale T5 Trentino. Annualmente viene promosso un incontro tra i due organi per il controllo sanitario della fauna selvatica e in questo contesto vengono fissati gli obiettivi, gli impegni e le misure da adottare. Sarà poi compito del Servizio Faunistico o meglio del Servizio Foreste e fauna, garantire il collegamento e il coordinamento, con gli altri organismi coinvolti nella politica di gestione faunistica.

Un'altra tipologia di interventi faunistici che deve essere analizzata all'interno della pianificazione faunistica provinciale riguarda le immissioni faunistiche.

Le immissioni faunistiche nel territorio provinciale sono previste all'art. 34 comma 1 della L. p. 24/91 e s.m. e possono essere effettuate "per finalità di ripopolamento o di risanamento". Queste introduzioni di fauna sono permesse solo in seguito ad autorizzazione del Comitato Faunistico e solo se si tratta di fauna autoctona e garantita da certificato sanitario.

Le immissioni faunistiche analizzate nel Piano faunistico vengono divise in:

²⁴ Corsi di aggiornamento per aspiranti esperti accompagnatori alla caccia di selezione agli ungulati. Cenni di ecopatologia della fauna e principali patologie degli ungulati selvatici. Scuola trentina di gestione faunistica, Trento 2002, pag. 3

“reintroduzioni, introduzioni e ripopolamenti”²⁵, possono essere volontarie, involontarie, lecite, ma possono avvenire anche in maniera illecita, ed essenzialmente sono collegate a finalità e a motivazioni venatorie e di conservazione della fauna. L'immissione di una specie, escludendo il ripopolamento “pronta caccia”²⁶ che ai fini del Piano faunistico rappresenta il meno adeguato per la gestione venatoria, è una fonte di arricchimento della disparità biologica. Rilevante, è sottolineare, che le immissioni faunistiche costituiscono delle introduzioni volte a riequilibrare le alterazioni provocate dall'uomo negli anni. I principali vantaggi che una immissione considerata giusta, può portare sono: l'incremento della biodiversità mediante la conservazione delle specie minacciate; la ricostruzione della complessità dei sistemi naturali quale elemento per favorire la loro stabilità; la ricostruzione delle dinamiche funzionali di popolazioni animali interagenti fra di loro; una sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti della conservazione; un miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche; uno stimolo nei confronti dell'opinione pubblica e nei confronti degli amministratori per la creazione di interventi di prestigio e di immagine per il territorio.

L'ultimo degli interventi faunistici che viene esaminato all'interno del Piano faunistico della Provincia autonoma di Trento e che comporta un collegamento indiretto con le immissioni faunistiche, è il prelievo venatorio.

Il prelievo può realizzarsi mediante l'abbattimento o la cattura di un animale selvatico per delle finalità specifiche. È importante, dunque, e questo lo si desume dal Piano, mettere in risalto la differenza che emerge fra il prelievo venatorio e il prelievo non venatorio. L'abbattimento di fauna selvatica può avvenire da un lato, per finalità di “controllo” e quindi con motivazioni che riguardano la selezione biologica e sanitaria e

²⁵ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 196. Un documento elaborato a Bologna nel 1995, nel corso del III Convegno dei biologi della fauna selvatica, riporta le seguenti definizioni:

-Reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità faunistica in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta. -Ripopolamento: traslocazione di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio. -Introduzione: traslocazione di una entità faunistica che è già presente suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici.

²⁶ Il ripopolamento in questione attiene al liberare soggetti “pronta caccia” provenienti da allevamenti e abatterli al massimo il giorno dopo. In questi termini il ripopolamento fa cessare le vere motivazioni della caccia e porta solamente e purtroppo a delle conseguenze diseducanti e soprattutto ad un calo d'immagine per coloro che praticano tale attività. Di norma i ripopolamenti sono operazioni ripetitive, effettuate più volte l'anno sullo stesso territorio e con finalità unicamente venatorie. Tale pratica non rispetta alcuna motivazione di natura biologica e possono diventare inoltre dannosi dal punto di vista sociale e possono essere il tramite di malattie e di parassiti. Le specie che sono state oggetto in Trentino da progetti di ripopolamento, sono la starna, la coturnice, il fagiano, la quaglia, la lepore comune e il camoscio. Attualmente i progetti di ripopolamento ineriscono al fagiano e alla lepore comune.

di tutela delle produzioni agricole e forestali, e dall'altro lato quando viene eseguito nel rispetto dei criteri e dei tempi ordinari fissati dalla normativa e in più prevale una componente ludica si può parlare di "caccia"²⁷.

Il prelievo non venatorio inteso nei termini del "controllo" è dunque volto a preservare non solo l'incolumità degli animali, ma delle persone stesse, in più è volto all'eradicazione delle specie alloctone cioè non originarie. Esso, inoltre, serve a compiere studi e ricerche analitiche in materia. Il prelievo diverso da quello venatorio in senso stretto è previsto dall'art. 31 della legge provinciale n. 24/91 e s. m., e dall'art. 19 della legge nazionale n. 157/92, che riguardano il controllo della fauna.

Il prelievo in questione deve essere interpretato come mezzo di mantenimento di popolazioni sane e ben strutturate in relazione, alle potenzialità dell'ambiente, tenuto conto anche della situazione di squilibrio biologico, determinata dall'assenza di grandi predatori il cui reintegro è oggi in parte ipotizzabile. Per questo l'attività venatoria soprattutto, quella degli ungulati, deve basarsi su dei programmi di prelievo selettivo correttamente definiti e controllati da parametri biologici, molto razionali²⁸.

Per assestare e sistemare una popolazione e definire poi i relativi piani di prelievo, è necessario valutare la densità potenziale e valutare inoltre il rapporto che esiste tra i sessi e le diverse classi di età. Bisogna tenere presente, sia l'aspetto quantitativo verificando la consistenza reale e l'incremento annuo, ossia con riguardo al tasso di natalità e di mortalità, che l'aspetto qualitativo del prelievo, cioè la scelta dei capi soggetti ad abbattimento. Occorre prioritariamente, prelevare, quei capi evidentemente affetti da malattie, forti parassitosi e traumi fisici, che condizionano fortemente la loro efficienza riproduttiva.

Dallo studio del manuale emerge che il controllo di selezione, includendo proprio al suo interno il controllo sanitario, deve interessare individui di qualità inferiore alla media della popolazione, in percentuale maggiore, alla loro esistenza nella popolazione stessa.

²⁷ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 164. Una definizione di caccia in senso stretto e nell'epoca attuale non è facile, perché in realtà quasi tutte le forme di prelievo tradizionali avevano e hanno una componente di divertimento. Quando nell'abbattimento non prevale la motivazione ludica si parla di "controllo" (motivazioni di selezione biologica, sanitaria, ecc.). Se prevale la componente ludica e l'abbattimento è effettuato nel rispetto dei criteri e tempi determinati dalla normativa in essere si può parlare di "caccia".

²⁸ Realini G., *Manuale dell'aspirante cacciatore. L'esame per la licenza di caccia. Zoologia applicata alla caccia*, II^a ed. R.G.F., Milano, 1994, pag. 85.

Solo in questo senso, selezionare, significa, attivare un'azione di valutazione della qualità non tanto dell'individuo, ma quanto della popolazione nella sua complessità.

Il manuale indica che l'attività di selezione dovrà essere incentrata su classi animali deboli e ammalate e sui soggetti anziani, in conseguenza del fatto che soprattutto per le femmine, la loro capacità riproduttiva regredisce con il tempo²⁹.

Il controllo della fauna in questione può essere effettuato per la Provincia di Trento con la normativa prevista all'art. 31 della legge provinciale n. 24/91 e s.m. che riprende, le disposizioni dell'art. 19 della legge nazionale n. 157/92 (1 e 2 comma) e della Direttiva comunitaria n. 79/409 (art. 9)³⁰.

L'art. 31 L. p. 24/91, al 2 comma prevede che "(I)l Comitato faunistico provinciale, può disporre, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni agro-forestali ed ittiche, l'abbattimento o la cattura di fauna selvatica, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata"³¹.

Il controllo della fauna deve essere in definitiva preceduto da un progetto di analisi della situazione che di fatto esiste e deve indicare i soggetti, contenere gli obiettivi e le motivazioni per determinare l'intervento del prelievo, rispetto alle finalità previste dal legislatore. Gli interventi di prelievo non venatorio che possono avvenire in termini di controllo, sono giustificati e volti alla tutela delle produzioni agricole forestali, ittiche e volti alla selezione biologica di ungulati.

Il Piano faunistico provinciale suggerisce, per quanto concerne la gestione conservativa degli ungulati, di affiancare al periodo di caccia ordinario una fase di controllo diretta attraverso una selezione biologica non affrettata appunto, per un corretto completamento dei programmi di prelievo. Infatti, periodi di caccia troppo brevi non consentono la realizzazione di prelievi selettivi contenuti nei programmi in oggetto³².

L'articolo 31 della Legge provinciale n. 24/91 in questi termini, prende in considerazione altre fattispecie, ad esempio al 1 comma, vi è la possibilità per la Giunta provinciale di vietare o ridurre l'esercizio venatorio per periodi prestabiliti, per

²⁹ Realini G., *Manuale dell'aspirante cacciatore. L'esame per la licenza di caccia. Zoologia applicata alla caccia*. II^a ed. R.G.F., Milano, 1994, pag. 86.

³⁰ Direttiva n. 79/409/CE del 2 aprile 1979 "Conservazione uccelli selvatici".

³¹ Art. 31 L. p. n. 24/91. Comma sostituito dall'art. 16 della L. p. 26 agosto 1994, n. 2.

³² Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 166, 167.

importanti e motivate ragioni che possono riguardare problematiche connesse, alla consistenza faunistica e a sopravvenute particolari condizioni ambientali, climatiche o per le malattie degli animali.

Una fattispecie alquanto singolare è prevista al quarto comma dell'art. 31³³, dove "la Giunta provinciale, determina (nel calendario venatorio) ai sensi e per i motivi di cui all'at. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 le specie non comprese nell'allegato II della direttiva in questione (anche se rientranti nell'elenco di cui al comma 2° dell'art. 29 della L. p. 24/9) che eventualmente, possono essere abbattute, specificando inoltre i tempi, i mezzi nonché le modalità di cattura e di abbattimento. L'assessore provinciale competente in materia di caccia deve trasmettere annualmente ai competenti organi statali una relazione informativa sullo stato di attuazione del presente comma". Sostanzialmente, si tratta dell'applicazione del regime di deroga e ciò che la direttiva pone in essere agli Stati membri, è di richiedere per la sua applicazione una relazione annuale in materia e un progetto documentato che contenga tutto quanto possa risultare necessario per il rispetto della normativa.

Il prelievo venatorio in senso stretto, invece rappresenta come già visto, un'eccezione alla regola della tutela e della conservazione della fauna selvatica e questo emerge dall'attuale legislazione nazionale n. 157/92 e in parte anche dalla legge provinciale n. 24/91 sebbene quest'ultima lo consideri comunque utile ai fini di una corretta gestione faunistica venatoria.

Le specie cacciabili attualmente nella Provincia di Trento e definite in apposite liste dette "elenchi delle specie cacciabili" secondo l'art. 29 della L. p. 24/91, sono 34: 25 specie di uccelli e 9 specie di mammiferi. Questo elenco è comunque molto più ristretto di quello della legge nazionale n. 157/92, (inoltre è intervenuto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha escluso dall'elenco delle specie cacciabili, alcune specie di uccelli)³⁴. Il calendario venatorio provinciale viene deliberato ogni anno dalla Giunta provinciale su proposta del Comitato Faunistico e sentito l'Ente Gestore, che stabilisce nei limiti della presente legge, quali specie appunto sono

³³ Art.31 L.p. 24/91 4 c., (comma dapprima sostituito dall'art. 14 L. p. 26 agosto 1994 n. 2, poi modificato dalla lettera b) del comma 6 dell'art. 32 L. p. 23 febbraio 1998 n. 3).

³⁴ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997 "esclusione dall'elenco delle specie cacciabili di alcune specie di uccelli".

cacciabili e i periodi di caccia³⁵. Ai sensi dell'art. 29 comma 9, L. p. 24/91 il Comitato faunistico provinciale può annualmente deliberare delle limitazioni (prescrizioni tecniche) rispetto all'elenco delle specie cacciabili. Sulla base della normativa vigente, la Giunta provinciale su proposta del Comitato faunistico può modificare l'elenco delle specie oggetto di caccia o sospendere il prelievo venatorio per motivi di adeguamento alle disposizioni normative e comunitarie e altri motivi già in precedenza enunciati (condizioni ambientali, malattie ecc.).

All'interno della suddetta legge provinciale, ci sono specie che devono essere mantenute sotto una rigorosa sorveglianza, ad esempio il gallo forcello, la pernice bianca e la coturnice. Per queste specie di uccelli, la possibilità di operare prelievi venatori deve essere valutata anno per anno e sulla base di censimenti condotti in primavera e in estate, su delle zone campione. In determinati distretti faunistici si verificano situazioni particolari, che portano ad una sospensione del prelievo venatorio, di solito non inferiore a due anni. Per quanto riguarda il prelievo venatorio, è importante anche la determinazione della sua durata. Per la legislazione italiana n. 157/92 il periodo di caccia per le specie importanti deve essere il più breve possibile³⁶.

Il Piano faunistico provinciale sottolinea che la ristrettezza dei tempi di caccia, dettata dalla legislazione italiana in generale, comporta uno svantaggio nella possibilità di realizzare in maniera corretta le previsioni dei programmi di prelievo³⁷.

³⁵ Art. 30 L. p. n. 24/91, 4 comma: "La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico e sentito l'ente gestore, che si esprime nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, delibera entro il 15 maggio di ogni anno il calendario venatorio che: a) stabilisce, nei limiti della presente legge, le specie cacciabili ed i periodi di caccia; b) fissa i giorni della settimana nei quali la caccia è consentita, in numero non superiore a tre con esclusione del martedì e del venerdì; c) disciplina, in relazione alle consuetudini locali, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 gennaio in ogni giorno della settimana diverso dal martedì e venerdì nelle zone specificatamente indicate. In merito a tale disciplina la Giunta provinciale richiede il parere dell'osservatorio faunistico provinciale; d) determina per i prelievi di selvaggina non disciplinati dai programmi di prelievo di cui all'art. 28, il numero massimo di capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia; e) stabilisce ogni altra prescrizione tecnica per l'esercizio della caccia.

³⁶ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 173. La legge nazionale n. 157/92 indica che i termini del prelievo devono essere contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 (specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre).

³⁷ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 174. Le soluzioni raccomandabili sarebbero pertanto due:
- periodi di caccia lunghi con piani di prelievo molto rigorosi (esempio estremo la caccia di selezione per qualità agli ungulati);
- periodi di caccia brevi, con piani di prelievo semplificati per i galliformi.
Nella tradizione venatoria trentina, soprattutto per quanto concerne gli ungulati, i periodi di prelievo sono sempre stati lunghi.

Il programma di prelievo o (piano di abbattimento) è uno degli aspetti caratteristici di un piano di gestione faunistico-venatorio. Tutte le specie di fauna selvatica dovrebbero essere contingentate mediante programmi di prelievo strutturati in maniera adeguata, oppure attraverso la definizione di soglie massime per cacciatore. Si può sottolineare infatti, che non su tutte le specie si possono effettuare veri e propri censimenti e perciò esistono specie censibili e specie non censibili. La programmazione dei prelievi è strettamente connessa alla realizzazione dei censimenti.

L'art. 28 della legge provinciale n. 24/91 è stato modificato in parte dalla legge provinciale n. 10 del 15 dicembre 2004 e soprattutto, con rilievo nella parte riguardante la predisposizione dei programmi di prelievo. La modifica dell'art. 28 concerne una delega gestionale effettiva in capo all'Associazione Cacciatori Trentini³⁸. Il passaggio dall'attuale, alla nuova forma gestionale sarà graduale e concordato nelle varie fasi con l'Ente Pubblico attraverso lo strumento della "convenzione" prevista dagli art. 15, 16 della legge provinciale n. 24/91 che definisce i rapporti tra la Provincia di Trento e l'Ente Gestore. L'articolo modificato entrerà in vigore con la sottoscrizione di una nuova convenzione. Ai sensi dell'art. 28 al comma 2, così modificato, si afferma che "nei casi previsti dalla convenzione di cui all'art. 16, comma 1, lettera f-bis) della legge provinciale 24/91, i programmi di prelievo redatti per ciascuna riserva e riferiti alle specie dal piano faunistico sono predisposti dall'Ente Gestore nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal servizio provinciale competente, trasmessi al Comitato faunistico provinciale e approvati appunto da questo organo". L'art. 28 prosegue e indica al terzo comma che "per i casi non previsti dalla convenzione, i programmi di prelievo sono predisposti dal servizio provinciale e trasmessi per l'approvazione al Comitato faunistico". Prima della modifica intervenuta, l'art. 28 indicava che "i programmi di prelievo annuali per ciascuna riserva erano predisposti dal Servizio Faunistico (con la collaborazione del Servizio Foreste) e approvati dal Comitato faunistico provinciale, sentito l'Ente Gestore".

La sottoscrizione della nuova convenzione apporterà una novità dal punto di vista dell'operato dell'Ente Gestore al quale verrà affidata la gestione faunistica almeno delle

³⁸ Articolo 28 L.p. 24/91, così sostituito dall'art. 25, comma 5, della L.p. 15 dicembre 2004, n. 10 (legge di modifica della legge n. 24/91). La sostituzione ha effetto con la sottoscrizione della nuova convenzione da stipularsi ai sensi della predetta legge provinciale alla scadenza di quella in atto alla data di entrata in vigore di questa legge. Fino ad allora, si applica il testo precedente.

specie cacciabili (capriolo, cervo), riservando all'Ente Pubblico i soli compiti di programmazione e controllo. Tale modifica segnerebbe così la famosa linea di demarcazione fra i ruoli incentivando di più il ruolo dell'Ente Gestore, quale componente venatoria privata.

Ogni programma, dovrebbe essere accompagnato dai dati risultanti dai censimenti avvenuti e riguardare le sole specie cacciabili attualmente nell'elenco vigente. La pianificazione provinciale indica che per necessità biologiche, risulta opportuno ridurre e alle volte eliminare il prelievo in tutte quelle fasi stagionali che sono di particolare importanza e di difficoltà nella vita delle specie³⁹.

Per contemperare necessità biologiche e sociali fra le specie, le date di apertura e di chiusura dell'esercizio venatorio risultano tra di loro accorpate. La data di apertura del prelievo, è fatta coincidere di domenica soprattutto per motivi pratici.

L'art. 30 comma 2, L.p. n. 24/91, afferma che "la caccia inizia non anteriormente alla prima domenica di settembre e termina il 15 dicembre". Tuttavia, un caso particolare attiene alla categoria degli ungulati (capriolo). Per motivi di selezione biologica, per la quale sono richieste una particolare tecnica venatoria, come l'accompagnamento di un esperto e una prolungata presenza sul territorio e in più per limitare i danni cagionati dalla selvaggina all'agricoltura e al bosco, il calendario venatorio può, sempre rispettando i giorni in cui non si può praticare tale attività (martedì e venerdì), derogare, al limite delle tre giornate venatorie settimanali fissate dalla legge statale n. 157/92, e determinare altri diversi periodi per la pratica venatoria agli ungulati regolamentata da una rigorosa programmazione dei prelievi. La pianificazione faunistica provinciale sottolinea la possibilità, per la categoria degli ungulati (capriolo) di anticipare la data di apertura al 1° maggio per la prima fase selettiva biologica a carico di giovani ungulati. Ciò deve avvenire nel rispetto dei vincoli giuridici dettati dalla legge quadro nazionale n. 157/92 di riferimento, che da quella provinciale e con il rispetto delle esigenze dettate da ogni distretto faunistico.

³⁹ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 174. Nel caso degli ungulati sociali, dai quali si esclude il capriolo, il periodo degli amori è certamente molto delicato. Attualmente i periodi di caccia sono molto difficili da determinare. È più appropriato quindi fare ricadere il prelievo nella fase stagionale dove i soggetti sono in perfetto stato di maturità. Questo non solo per effettuare abbattimenti corretti e giusti, ma soprattutto per evitare di confondere i sessi, nel caso di specie per le quali è possibile di solo prelievo il soggetto maschio. Il Piano prov. riporta anche il caso dell'abbattimento compensativo dove il prelievo sarebbe riferito a specie che inevitabilmente l'inverno porterebbe alla morte.

I tempi lunghi, come vuole la legge provinciale n. 24/91, sono funzionali ed efficaci per una corretta realizzazione dei programmi di prelievo, anche se negli ultimi anni, hanno portato a numerosi scontri fra la componente dei protezionisti dell'ambiente e i gestori faunistici venatori; conflitti sfociati poi con la sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2003, di cui si parlerà nel secondo capitolo⁴⁰.

I periodi di caccia consentiti nella legislazione vigente, dovrebbero in ogni caso, essere contenuti entro i termini indicati nelle tabelle riportate nel Piano. Le indicazioni fornite dal Piano faunistico hanno pienamente un valore di riferimento generale e andrebbero riviste e valutate annualmente, tenendo conto da una parte, le caratteristiche del territorio provinciale e dall'altro le specifiche esigenze delle diverse specie faunistiche.

I.III Le finalità e gli obiettivi della Pianificazione Faunistica.

La legge provinciale n. 24/91 all'art. 1, 3 comma, nello specificare le sua finalità, collega esplicitamente la conservazione ed il miglioramento della fauna selvatica quale patrimonio faunistico di enorme valore, ad un rapporto di armonia con tutte le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale.

All'interno di questo comma, si possono individuare le azioni di gestione attiva dell'ambiente, che vengono messe in pratica con dei progetti di intervento, vale a dire i cosiddetti "miglioramenti ambientali"⁴¹. Il termine miglioramenti non è in effetti corretto da un punto di vista ecologico, poiché si tratta sempre di azioni, che alterano e trasformano dinamiche naturali, sia vegetali, che animali. È meglio, dunque parlare di interventi ambientali, che costituiscono di fatto l'agire della pianificazione provinciale, assieme agli altri tipi di intervento, quali gli interventi faunistici già esaminati e gli interventi istituzionali che riguardano le relazioni del vigente Piano faunistico venatorio, con le altre istituzioni, quali i Parchi naturali del Trentino, le Riserve Naturali, le Foreste demaniali, le Oasi di protezione, i biotopi e ancora altre realtà istituzionali che sono in stretto rapporto con il sopraindicato Piano.

⁴⁰ Sentenza della Corte Costituzionale n. 227 del 4 luglio 2003. La sentenza verrà analizzata nel secondo capitolo: "Il Comitato faunistico alla luce della sentenza costituzionale n. 227/2003".

⁴¹ Provincia Autonoma di Trento, Assessorato all'Agricoltura e alla Montagna, Servizio Faunistico. Miglioramenti Ambientali a fini faunistici, Trento 2002, pag. 16.

La problematica relativa agli interventi ambientali viene recepita non solo a livello provinciale, ma anche dal legislatore nazionale, sebbene tali interventi migliorativi, avvengano al di fuori di una pianificazione faunistico-venatoria solo se estremamente necessari e non all'interno e più giustamente come è il caso della Provincia autonoma di Trento.

Lo scopo degli interventi ambientali, intesi come "ripristino o rinaturazione"⁴² è quello di ricreare condizioni ambientali adeguate, in alcuni casi, distrutte e degradate dall'attività umana, in altri casi, risultato di un processo di evoluzione legato alle trasformazioni del suolo e del territorio. I miglioramenti dell'ambiente possono comprendere anche misure di gestione integrata del territorio, dirette all'attuazione di attività di produzione agricola compatibili e sostenibili nel tempo. Inoltre tali interventi vanno a cadere in una strategia complessa e moderna di conservazione, finalizzata a migliorare condizioni ambientali favorevoli alla fauna selvatica, eliminando e limitando gli influssi negativi causati da attività umane sul vivere delle popolazioni selvatiche.

Un elevato significato faunistico assumono in Trentino, quegli interventi finalizzati al mantenimento di situazioni particolari, di origine antropica, determinate da modificazioni nei sistemi naturali originari che, comunque, sono risultati convenienti a determinate specie animali, purtroppo però a scapito di altre. Tutto questo non deve avvenire prendendo in considerazione azioni troppo generalizzate per contrastare i fenomeni naturali in atto, ma risulta necessario, definire da un lato, criteri generali di intervento e dall'altro stabilire delle priorità su determinate specie, sulla base di specifici progetti di intervento.

Gli interventi diretti sono rivolti all'ambiente e agli habitat naturali e hanno la funzione di ripristinare e ricreare situazioni naturali in ambienti artificiali, oppure di conservazione di situazioni ambientali colturali favorevoli a determinati gruppi faunistici e non solo; essi devono essere specifici, localizzati, e selettivi, non generalizzati proprio perché intervenire significa andare contro un processo naturale dell'ambiente e non sempre si è in grado di sapere se l'intervento da adottare a fini migliorativi si trasformi in realtà, in un serio danno ambientale.

⁴² Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 222.

Al contrario, gli interventi ambientali indiretti possono avere delle ricadute positive sulla fauna nonostante il loro impiego sia rivolto ad altri scopi (ad esempio opere di rinverdimento previste nell'ambito di costruzioni di infrastrutture) e sono più generici.

La dinamica della protezione del territorio si è sviluppata nel tempo con effetti positivi. A livello normativo, dalla protezione di specie, si è passati alla protezione degli habitat, dei paesaggi e dei processi naturali correlati. Tali provvedimenti normativi offrono numerose opportunità per l'applicazione dei miglioramenti ambientali e derivano innanzitutto dalla legislazione comunitaria e solo secondariamente da quella nazionale e provinciale.

Di fatto gli interventi possono svilupparsi all'interno di misure che derivano, dall'applicazione della legislazione specifica in materia di fauna selvatica ed esercizio della caccia; da misure che derivano dall'applicazione di normative in materia di agricoltura e montagna; da misure per la protezione degli habitat e delle specie, quali l'Ordinamento sui Parchi (Legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18) e da numerose direttive comunitarie: la dir. 92/43/CEE (Dir. Habitat), la dir. 79/409/CEE (dir. Uccelli) e del Regolamento CE n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario composto da fondi e sovvenzioni, per l'ambiente, riguardanti soprattutto le zone umide (paludi, torbiere, stagni, specchi d'acqua ecc.)⁴³.

Gli interventi migliorativi a fini faunistici⁴⁴ e in senso ampio a fini ambientali che vengono studiati all'interno del Piano faunistico della Provincia di Trento possono essere quelli collegati soprattutto, all'agricoltura, al bosco e al paesaggio, come lo sfalcio dei prati arenali anche a diverse quote per favorire alcune specie selvatiche; la salvaguardia delle zone umide dei fondovalle per diversi tipi di uccelli; la cura, la conservazione e il riempimento di siepi che oltre ad avere effetti migliorativi sulla biodiversità hanno anche un'elevata protezione dall'inquinamento ambientale utili anche all'uomo; la diminuzione in agricoltura ove possibile, dell'uso di prodotti chimici (lungo il bordo dei campi): come gli antiparassitari dannosi sia alla fauna selvatica che all'ambiente dei consumatori; nel caso di colture soggette a rotazione, la possibilità di

⁴³-L.p. 6 maggio 1988, n. 18 Ordinamento Parchi naturali trentini.

-Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "Conservazione habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".

-Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "Conservazione uccelli selvatici".

-Regolamento CEE del 21 maggio 1992, n. 1973 (LIFE) che istituisce un programma comunitario di finanziamento.

⁴⁴ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 251.

introdurre specie di erbe (erba medica); la possibilità di regolamentare l'alpeggio in quota e del pascolo anche di ovicaprini; la sperimentazione di forme di vera zootecnica brada, per il mantenimento di zone aperte.

Nelle interrelazioni tra la fauna selvatica e l'attività agricola provinciale, uno dei fenomeni che assumono maggior rilievo è quello relativo all'impatto negativo degli animali sull'attività agricola, che si manifesta con dei danni alle produzioni.

La Provincia di Trento interviene già da anni, a sostegno degli agricoltori, apportando finanziamenti per il rimborso dei danni subiti e per la realizzazione di opere di prevenzione.

Molti degli interventi di miglioramento ambientale necessitano del coinvolgimento diretto dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli: nelle zone più intensamente coltivate per ricostruire fasce di vegetazione naturale e favorire la conversione delle pratiche intensive in forme e attività più rispettose delle esigenze della fauna selvatica, nelle zone di media montagna per sottrarre aree all'abbandono ed impiantarvi delle coltivazioni; e il coinvolgimento indiretto delle associazioni venatorie e naturalistiche, che possono offrire un utile aiuto alla realizzazione dei miglioramenti, nel controllare l'esito degli interventi, nel fornire i mezzi tecnici e finanziari, nel consigliare l'applicazione delle normative ambientali che esistono nel territorio provinciale trentino⁴⁵. L'azione connessa di tutti coloro aventi questo interesse nella salvaguardia della fauna, è determinante per la tutela di tutto il territorio in generale.

Il Piano faunistico in oggetto costituisce uno strumento fondamentale di programmazione e di indirizzo delle politiche concernenti la fauna selvatica, su tutto l'intero territorio provinciale ed ha come principale finalità secondo il disposto della legge provinciale n. 24/91 art. 5, primo comma, "la tutela, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica". L'art. 5, primo comma, prosegue indicando che tale finalità viene determinata nel rispetto di specifici momenti indispensabili quali:

- l'individuazione sul territorio degli areali delle singole specie selvatiche;
- la rilevazione dello stato faunistico e vegetazionale esistente;
- la verifica della dinamica delle popolazioni faunistiche;
- l'individuazione degli interventi della fauna, anche attraverso ripopolamenti, prelievi e specifiche articolazioni del territorio.

⁴⁵ Provincia autonoma di Trento, Assessorato all'Agricoltura e alla Montagna, Servizio Faunistico. Miglioramenti Ambientali a fini faunistici, Trento, 2002, pag. 144, 145.

Oltre alla sopraelencata finalità, si possono rinvenire all'interno del Piano faunistico provinciale altre finalità o meglio altri obiettivi, di secondo grado, ma indubbiamente utili a ottenere la finalità principale e a raggiungere quel equilibrio energetico e dinamico tra le diverse componenti ambientali naturali, compreso l'uomo. Il primo gruppo di obiettivi vengono denominati "finalità sociali" che comprendono al loro interno le finalità economiche, le finalità ricreative e socioculturali, le finalità etiche e fra quelle più importanti le finalità scientifiche e quelle di protezione; il secondo gruppo di obiettivi vengono definiti "finalità strumento" che sono quattro, una di carattere faunistico-ambientale e le altre tre di natura sociale. Tutte queste finalità, valgono quali mezzi per conservare, tendono perciò ad un'unica meta, la tutela.

La prima finalità strumento a cui la pianificazione deve tendere, è il raggiungimento della "massima biodiversità"⁴⁶ di un ecosistema, inteso in senso ampio, che comprenda nel suo complesso tutti gli ecosistemi naturali. Per quanto riguarda la biodiversità faunistica in senso stretto, il mantenimento e il potenziamento si può conseguire negli anni, mediante degli interventi e delle azioni sulla fauna selvatica, quali già analizzati in precedenza, le immissioni faunistiche, le reintroduzioni, i ripopolamenti e attraverso lo strumento del controllo sanitario delle popolazioni animali. Valutabile, dunque, non può essere la densità massima, perché risulta propria di un ecosistema in perfetto equilibrio, ma la densità che viene modellata in base a delle consistenze di riferimento, riferite ad una capacità portante minima, ossia la consistenza cui la gestione di ciascuna specie, deve tendere nella pianificazione.

La seconda finalità strumento, è di natura sociale ed attiene a quella che si può definire la "chiarezza dei ruoli", nella programmazione faunistica, che vede schierati da una parte l'Ente Pubblico, composto dai relativi organi provinciali con poteri legislativi, di indirizzo e controllo, di ricerca e sorveglianza; e dall'altra, la componente privata l'Associazione Cacciatori, quale Ente Gestore che ha il compito di seguire alcuni ambiti di attività, all'interno delle linee di programma stabilite dall'Ente Pubblico e che ne ha la responsabilità.

Il sistema trentino di fatto, è un sistema misto di gestione e le finalità in esame vorrebbero acquisire in pieno, una netta distinzione dei ruoli tra, controllo e

⁴⁶ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 14.

autogestione, più consona ad assicurare un senso di responsabilità fra le varie componenti in gioco.

In effetti in questi ultimi anni, dopo la redazione del vigente Piano faunistico da una parte e le varie modifiche apportate alla normativa provinciale dall'altra, un miglioramento c'è stato soprattutto, per quanto riguarda l'Ente Gestore e la stesura del nuovo Statuto. La componente privata, ha ripreso in sostanza le sue originarie competenze relative alla gestione delle specie cacciabili, e all'Ente Pubblico provinciale rimangono i soli compiti di programmazione e di controllo⁴⁷.

Il terzo ed il quarto obiettivo-strumento attengono rispettivamente, l'uno all'accrescimento della professionalità specifica della componente venatoria in generale e l'altro all'importanza della fauna.

L'accrescimento della professionalità specifica comprende se vogliamo al suo interno il fine della chiarezza dei ruoli e in pratica richiede che tutti gli organismi competenti sia l'Ente Pubblico, che le associazioni private e i gruppi di gestori, acquisiscano con l'andare del tempo, tecniche sempre più nuove e sofisticate di pianificazione e di programmazione faunistica venatoria e in più richiedano di specializzare i propri tecnici, o assumerne di nuovi, sempre più preparati e in grado di svolgere attivamente e positivamente il ruolo di indirizzo tecnico, di gestione e di controllo.

Per molte pianificazioni faunistiche nazionali esistenti, la fauna selvatica viene considerata ancora bene di poca importanza. La Provincia di Trento, per questo motivo ha valutato un nuovo obiettivo, quello di elevare la fauna a bene di importanza primaria, come di fatto lo è ed è sempre stata, soprattutto per l'utilità che ha dimostrato per l'uomo e per tutto l'ambiente naturale.

L'obiettivo-strumento punta innanzitutto, al ruolo del controllo pubblico, intensificando il compito istituzionale di vigilanza faunistica e di indirizzo, che deve essere sempre più efficiente e volto a una maggiore professionalità nel settore. Sarà importante da un punto di vista tecnico e ancora di più sociale, anche la trasparenza negli atti e nelle operazioni che vengono effettuate con il coinvolgimento diretto dei praticanti l'attività venatoria, attraverso quegli strumenti di censimento e di prelievo e in più l'obiettivo, vuole sottolineare come l'informazione pubblica sia importante per tutti e debba essere mantenuta costantemente.

⁴⁷ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. "Il Cacciatore Trentino" dicembre 2004, n. 58, pag. 7.

CAPITOLO II

LE AUTORITÀ PUBBLICHE PREPOSTE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE FAUNISTICA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

II.1 Gli organi provinciali nella L.P. n. 24/1991. La Giunta provinciale, il Comitato Faunistico e l'Osservatorio Faunistico.

All'interno della vasta e complessa organizzazione faunistico-venatoria molti sono gli organi sia pubblici, che privati, che intervengono e che interagiscono nella gestione del patrimonio faunistico della Provincia autonoma di Trento.

La gestione faunistico-venatoria trentina è una gestione-organizzazione mista: da un lato, infatti, si trova l'operato e il ruolo dell'Ente Pubblico con i relativi organi ed uffici provinciali competenti, dall'altro lato l'attività delegata svolta dall'Ente Gestore e delle altre associazioni, quali componenti private.

Nell'analisi degli obiettivi effettuata nel precedente capitolo, il Piano faunistico provinciale ritiene preferibile in termini di principio un'impostazione di gestione di altra tipologia, con una netta demarcazione e distinzione dei ruoli fra le due componenti⁴⁸.

Al capo II della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, all'art. 9, "(N)orme per la protezione della fauna e per l'esercizio della caccia", le Disposizioni generali indicano le competenze della, Giunta provinciale, dell'Osservatorio faunistico, del Comitato faunistico provinciale, del Servizio faunistico e dell'Ente Gestore, nella tutela, nella conservazione e nel miglioramento del patrimonio faunistico e nell'attuazione del Piano faunistico provinciale.

L'art. 10 della suddetta legge provinciale individua una serie di competenze che spettano alla Giunta provinciale; e in particolare, i suoi compiti attengono alla programmazione, all'indirizzo, all'attuazione ed al controllo delle iniziative e degli

⁴⁸ Il Piano Faunistico, Trento, 2003, pag. 16.

interventi per la tutela della fauna selvatica, quale patrimonio naturalistico di grande spessore e all'esercizio dell'attività venatoria.

La Giunta provinciale, prosegue l'art. 10 al suo secondo comma, "promuove ed attua studi e ricerche sull'ambiente naturale e sulla fauna selvatica". La Giunta adotta in più tante altre iniziative per lo sviluppo delle conoscenze biologiche ed ecologiche del settore in questione acquistando se necessario e sempre per fini faunistici, aree ed immobili attraverso l'utilizzo di contributi che le vengono finanziati da varie istituzioni naturalistiche esistenti; ciò avviene con l'ausilio e la stipulazione di convenzioni.

La Giunta provinciale persegue le finalità di tutela e di protezione dell'ambiente faunistico; ha la facoltà di assumere iniziative che riguardano l'utilizzo di particolari aree del territorio provinciale quali: le oasi di protezione, destinate al rifugio e alla riproduzione e sosta della fauna selvatica; le zone di ripopolamento e cattura anch'esse volte alla riproduzione della selvaggina; le aziende faunistico-venatorie ed altre aree ancora, inserite nell'art. 6 primo comma lettera b, c, d), che abbisognano per la loro istituzione della delibera dello stesso organo provinciale.

Le altre competenze che si possono ricondurre alla Giunta provinciale riguardano: la decisione sui ricorsi nei casi contemplati dalla vigente legge provinciale n. 24/91 (art. 10, lettera c); l'approvazione, mediante delibera del Piano faunistico della Provincia di Trento (art. 10, lettera g); l'approvazione del calendario venatorio (art. 10, lettera d)⁴⁹; la sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 16 che definisce i rapporti fra la Provincia e l'Ente Gestore (art. 10, lettera e); l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio di vigilanza da parte degli agenti venatori (art. 10, lettera f).

La Giunta provinciale inoltre, può richiedere, quando lo ritenga necessario o quando le venga richiesto da altri organi, la consulenza o l'intervento dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e di altri istituti di ricerca, sia a livello nazionale, che a livello internazionale e di stipulare con questi le necessarie convenzioni (art. 10, lettera h).

In particolare, l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (o Istituto Nazionale di Biologia della selvaggina) ha ed assume una posizione dominante e centrale in tutta la gestione dell'attività faunistica-venatoria in Italia. I suoi compiti sono molti e inerenti alla sua natura di organo tecnico scientifico di ricerca e di consulenza, a favore dello Stato, delle Regioni e delle Province. L'Istituto Nazionale per la fauna selvatica viene

⁴⁹ Art. 10, L.P. n. 24/91 (Lettera d), soppressa dal comma 1 dell'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

interpellato a dare dei pareri obbligatori, anche se non sempre vincolanti ed ha molte funzioni non solo consultive. L'Istituto secondo l'art. 7, terzo comma della legge nazionale n. 157/92 ha il compito di censire la fauna e studiare le condizioni delle singole specie; di elaborare progetti di intervento migliorativo per la fauna selvatica e l'ambiente; di collaborare con gli organismi italiani e stranieri aventi analoghi compiti; controllare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province autonome; ed infine esprimere pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome.

Un altro organo provinciale preposto all'organizzazione della tutela e della gestione faunistica venatoria è il Comitato faunistico provinciale.

Secondo l'art. 11, della legge provinciale n. 24/91 "il Comitato faunistico è un organo tecnico consultivo, volto alla tutela della fauna e all'esercizio della caccia".

Il Comitato faunistico viene costituito con delibera della Giunta provinciale per la durata della legislatura, ed è presieduto attualmente dall'Assessore provinciale, al quale viene attribuita la materia della caccia, ed è composto da molti funzionari e da molti rappresentanti di categoria e di associazione. Per portare un esempio della sua variegata composizione si possono individuare come parti del Comitato faunistico: il dirigente del Servizio faunistico (art. 11, lettera a) e del Servizio Foreste (art. 11, lettera b); il dirigente del Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole (art. 11, lettera c); il responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia veterinaria (art. 11, lettera d); tre esperti in materie naturalistiche (art. 11, lettera e); un rappresentante titolare e uno supplente designati dall'ordine dei dottori agronomi e forestali (art. 11, lettera i); un membro titolare e uno supplente designati dalle associazioni più rappresentative delle organizzazioni agricole (art. 11, lettera h); un membro titolare e uno supplente designati dall'Associazione provinciale più rappresentativa dei coltivatori diretti (art. 11, lettera l); otto esperti della caccia designati dall'ente gestore delle riserve (art. 11, lettera n); quattro membri titolari e quattro supplenti designati dalle articolazioni provinciali con il maggior numero di iscritti di associazioni nazionali aventi come fine statutario la protezione dell'ambiente naturale e della fauna (art. 11, lettera m); un membro designato dalle associazioni provinciali dei cacciatori diverse dall'ente gestore, purché le stesse rappresentano complessivamente il 5% dei cacciatori provinciali (art. 11, lettera o).

I compiti e le relative competenze del Comitato faunistico provinciale vengono esposte all'art. 12 della L.p. n. 24/91 e consistono soprattutto nel formulare proposte e nell'esprimere pareri per quanto concerne l'attuazione di studi e di indagini sull'ambiente e la fauna, per la costituzione di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura di fauna selvatica. Ulteriori proposte vengono fatte dal Comitato faunistico alla Giunta provinciale per la redazione dell'elenco delle specie cacciabili.

Il Comitato faunistico propone alla Giunta provinciale: il calendario venatorio annuale e le eventuali modifiche (art. 12, L.p. n. 24/91 lettera d, soppressa dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 32 della L.p. 23 febbraio 1998, n. 3); delibera alcune delle direttive per l'elaborazione del Piano faunistico (art. 12, lettera e) e su proposta dell'Ente Gestore delibera eventuali prescrizioni tecniche che attengono all'esercizio della caccia (art. 12, lettera f)⁵⁰; da ultimo, il Comitato delibera i programmi di prelievo secondo quanto previsto dall'art. 28 in relazione al Piano faunistico con le eventuali modifiche intervenute (art. 12, lettera g)⁵¹.

Il Comitato faunistico provinciale viene assistito da un altro organo denominato Osservatorio faunistico, che è, come afferma la L.p. n. 24/91 all'art. 13,: "l'organo di consulenza tecnico scientifico della Provincia autonoma di Trento.

L'Osservatorio ha il compito di ricerca e di indagine per quanto riguarda le dinamiche dell'ambiente naturale e innanzitutto con riferimento alla fauna selvatica.

Tale organo elabora dati ed esprime pareri tecnici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione sottopostagli dagli altri organi provinciali sempre riguardanti la tutela e la conservazione delle specie faunistiche. Anche l'Osservatorio faunistico provinciale è composto da alcuni dirigenti e da rappresentanti di categoria e di associazione.

I risultati delle ricerche e dei dati forniti dall'Osservatorio faunistico di cui l'art. 13, quinto comma della L.p.n. 24/91, vengono utilizzati per la predisposizione: del Piano

⁵⁰ Lettera f) dell'art. 12 L.p. n. 24/91, sostituita dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 della L.p. 23 febbraio 1998, n. 3.

⁵¹ Lettera g), dell'art. 12 L.p. n. 24/91, sostituita dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 32 della L.p. 23 febbraio 1998, n. 3.

faunistico; delle prescrizioni tecniche annuali; dei relativi programmi di prelievo; e delle attività di controllo della fauna⁵².

All'interno della pianificazione faunistica-venatoria vengono in risalto importanti argomentazioni relative agli organi descritti e soprattutto per quanto spetta l'operato svolto dal Comitato faunistico e dall'Osservatorio faunistico provinciale.

L'Osservatorio faunistico svolge non solo compiti di struttura, cioè quelli di indagine e di ricerca ma, alcune volte non in modo continuativo, l'organo esamina questioni e fornisce pareri strettamente tecnici. Il lavoro dell'Osservatorio non è un lavoro professionale⁵³ in quanto i propri tecnici non ricevono compensi adeguati, ma solamente dei rimborsi spesa, come i gettoni di presenza. Il Piano faunistico della Provincia autonoma di Trento per questo motivo, propone all'Osservatorio di svolgere un lavoro continuativo, regolamentato da veri e propri contratti e con la presenza di specialisti tecnici.

Per quanto spetta invece al Comitato, vengono suggerite delle soluzioni soprattutto per quello che riguarda il suo ruolo. Una soluzione possibile evidenziata nel Piano faunistico di gestione, è quella di unificare le competenze del Comitato e dell'Osservatorio faunistico in una sola commissione, chiamata "Commissione Faunistica" con funzioni consultive e propositive, sia nei confronti della Giunta provinciale, per l'assunzione degli indirizzi e delle decisioni di rilevanza generale, sia nei confronti del Servizio faunistico per le decisioni tecniche di natura procedurale⁵⁴.

Un'altra soluzione prospettata verterebbe sull'istituzione di una "commissione scientifica" di garanti, vale a dire di tecnici e di ricercatori per assolvere quelle funzioni e compiti che in realtà, il Comitato teoricamente ha, ma che non risulta in grado di svolgere. I difetti sottolineati dalla vigente pianificazione del Comitato faunistico, quale organo politico gestionale, sono definiti esclusivamente dal fatto determinato da una confusione dei ruoli. Il Comitato quale organo tecnico-consultivo, dotato anche di poteri deliberativi avrebbe per lo più bisogno in effetti, di una maggiore professionalità dei propri componenti.

⁵² Comma 5, dell'art. 13 L.p. n. 24/91, modificato dal comma 3 dell'art. 32 della L.p. 23 febbraio 1998, n. 3.

⁵³ Il Piano Faunistico Trento, 2003, pag. 339.

⁵⁴ Il Piano Faunistico, Trento, 2003, pag. 341.

Attualmente, al Comitato si attribuiscono funzioni tecniche molto apprezzabili come, la deliberazione e l'approvazione dei programmi di prelievo, ma la sua struttura interna è composta effettivamente da pochi funzionari esperti e soprattutto da molti rappresentanti di categoria e di associazione. Dato che il patrimonio naturalistico ovvero, la fauna selvatica, assume una grande rilevanza, l'impostazione di tale organo necessita al momento di una maggiore capacità professionale, non solo tecnica, ma anche scientifica.

Di fatto, il reale organo tecnico di tutta l'amministrazione provinciale che istruisce le pratiche, fornisce le informazioni e le proposte inerenti tutto l'ambito in analisi, è il Servizio faunistico provinciale. Il Servizio faunistico è stato recentemente soppresso a decorrere dal 19 dicembre 2003 e le sue competenze sono state assorbite dal Servizio Foreste e Fauna⁵⁵.

II.2 Il Comitato faunistico alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2003.

Il Comitato faunistico provinciale come precedentemente analizzato è un organo tecnico-consultivo con poteri propositivi e anche deliberativi e nel corso dell'anno si riunisce varie volte, al fine di assumere rilevanti deliberazioni che riguardano la tutela e la gestione della fauna.

Come per le precedenti stagioni venatorie anche nel 2005 il Comitato fissava ed approvava i periodi in cui consentire il prelievo venatorio di specie diverse dagli ungulati. Con la Legge provinciale 27 luglio 2005, n. 11 infatti, venivano fissate dall'organo in questione le disposizioni per l'esercizio della caccia per la stagione venatoria 2005, in cui tra l'altro si determinavano i periodi di prelievo venatorio di altre specie (lepre e ungulati) e veniva attribuito al Comitato faunistico la competenza a determinare i periodi di caccia per le altre specie cacciabili, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)⁵⁶. L'intervento legislativo n. 11/2005 si era reso necessario al fine di fornire uno strumento di raccordo tra l'art. 18 della legge n. 157/92 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

⁵⁵ D.P.P n. 47-10/Leg. del 19 dicembre 2003 che riguarda la soppressione del Servizio Faunistico.

⁵⁶ L.p. 27 luglio 2005, n. 11 "Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2005".

e l'art. 29 della legge provinciale n. 24/91 (che riguarda le specie cacciabili e i periodi di caccia), quale risultava dall'intervento della Corte Costituzionale con la famosa sentenza n. 227/2003.

Nel corso del 2003 e prima ancora nel 2002, l'Ente Provinciale di Protezione Animale e Ambiente (EPPAA), ha impugnato davanti al TAR, le prescrizioni tecniche approvate dal Comitato faunistico provinciale per la stagione venatoria 2002/2003, proponendo gli stessi ricorsi proposti già anni prima. Tali ricorsi a partire dal 1998 sono sempre stati respinti dal Tribunale di Giustizia Amministrativa.

Il TAR in questione ha sospeso le prescrizioni tecniche e successivamente ha promosso e sollevato il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, 4, 7 e 9 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), nella parte in cui prevede specie cacciabili e periodi venatori maggiori di quelli previsti dall'art. 18 della legge statale n. 157/92 e nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà del parere dell'INFS, nell'adozione di provvedimenti sulla regolamentazione della caccia.

La normativa provinciale e il relativo art. 29 sono sempre risultati adeguati alla normativa nazionale.

Sulla base della richiesta fatta dall'EPPAA al TAR, la Corte Costituzionale si è pronunciata nel merito con la sentenza n. 227 del 2003, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, 4, 7 e 9 della legge provinciale, ritenendo le specie cacciabili e i periodi di caccia determinati dall'art. 18 della legge nazionale n. 157/92, "dei principi fondamentali" ai quali le Province autonome sono tenute a conformarsi, nonostante la loro competenza primaria confermata dallo Statuto speciale⁵⁷.

⁵⁷ Sentenza Corte Costituzionale n. 227 del 4 luglio 2003. La Corte Costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, 4, 7 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, come sostituito dall'art. 32 della legge prov. della Provincia autonoma di Trento 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998), promossa con ordinanza del 19 luglio 2002 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto dall'Ente Provinciale Protezione Animali e Ambiente contro la Provincia autonoma di Trento ed altri, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2002. Il rimettente ricostruisce il quadro normativo richiamando l'art. 8, n. 15) dello Statuto del Trentino Alto Adige, che riserva la materia della caccia alla potestà esclusiva della Provincia autonoma che la esercita nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 4 dello Statuto stesso, ossia "in armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento e con il rispetto degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economiche sociali".

Per quanto riguarda la non obbligatorietà del parere dell'INFS preliminare all'adozione di provvedimenti sulla regolazione della caccia, la Corte Costituzionale ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, in quanto tale omissione risulta di per sé lesiva di una "grande riforma economica sociale"⁵⁸. Il parere dell'INFS, ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in materia, qualificato dall'art. 7 della legge n. 157 del 1992 come "organo scientifico e tecnico di ricerca e di consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", appare indispensabile per la formazione di un atto nel quale deve essere garantito il rispetto di *standards* di tutela uniforme per l'intero territorio nazionale. Per questo motivo non può ritenersi sufficiente il parere espresso da un organo locale, pur dotato di competenza, quale l'Osservatorio faunistico provinciale.

Con questa sentenza della Corte Costituzionale la Provincia di Trento ha applicato nuovi periodi di caccia modificando perciò in parte la legge provinciale n. 24/91, riducendo così a 60 giorni di esercizio venatorio per gli ungulati ed escludendo alcune specie (ad esempio il gallo cedrone) dalle specie che si possono prelevare.

Quasi tutti i gestori faunistici trentini sia pubblici che privati, non hanno ritenuto però accettabili le prescrizioni tecniche di gestione del prelievo indicate dopo la sentenza del 2003, soprattutto con riguardo agli ungulati (capriolo), indicando inoltre che la normativa nazionale non tiene conto delle peculiarità morfologiche del territorio trentino e sottolineando che una buona gestione deve avere tempi più lunghi, rispetto a quelli dettati dalla legge nazionale. L'Associazione Cacciatori quale Ente Gestore privato ribadisce che i calendari venatori troppo ristretti non consentono e non comportano nessun vantaggio per la conservazione delle specie e così non vengono rispettati nemmeno i programmi di prelievo prefissati nella pianificazione faunistico-venatoria⁵⁹. L'Ente Gestore assieme alla Provincia autonoma di Trento ha sollecitato più volte il Governo a rivedere la legge quadro n. 157/92 vigente in materia. Ciò ha indotto l'Ente pubblico provinciale e la componente privata (Ente Gestore) a promuovere un periodo denominato "controllo biologico di selezione" di ulteriori quattro settimane,

⁵⁸ Sentenza Corte Costituzionale n. 4 del 12 gennaio 2000. La Corte Costituzionale nel dichiarare l'incostituzionalità di una legge regionale siciliana che prevedeva la possibilità di emanare il calendario venatorio senza che fosse sentito l'INFS, ha affermato che l'omessa previsione di siffatto intervento "viene a violare una prescrizione di grande riforma economico-sociale".

⁵⁹ Associazione Cacciatori della Provincia autonoma di Trento. "Il Cacciatore Trentino": "Modifica alla Legge n. 157 e analisi della sentenza n. 227/2003", dicembre 2003, n. 54, pag. 5.

oltre cioè ai 60 giorni previsti dalla legge nazionale: una deroga nei confronti della legge statale del 1992, in attesa della sua modifica⁶⁰.

Lo stesso Istituto Nazionale per la fauna selvatica si è espresso indicando che “in tutti i contesti in cui si è accumulata una lunga esperienza della caccia di selezione agli ungulati, si è ampiamente dimostrato che i calendari venatori troppo ristretti sono lontani dal portare vantaggi dal punto di vista della conservazione e della salvaguardia delle specie e che portano al contrario a dei risultati opposti”.

La modifica della legge nazionale n. 157/92 sul punto in questione, è intervenuta recentemente con la norma legislativa inserita nella legge finanziaria dello Stato (art. 11 *quaterdecies* Legge n. 248 del 2005) che ha portato a una sorta di ridisciplina della fattispecie legata ai periodi e agli orari del prelievo degli ungulati⁶¹.

La modifica della legge statale pone in capo alle Regioni e alle Province autonome una specifica competenza in materia, da potersi esercitare in completa autonomia decisionale, alla sola luce delle garanzie di un intervento selettivo.

A seguito di questa norma introdotta nella legge finanziaria, il governo provinciale (la Giunta di Trento) ha approvato un disegno di legge di modifica della legge provinciale n. 24/91 sulla caccia che ha ripristinato la facoltà da parte della Giunta di individuare specifici periodi ed orari di caccia agli ungulati al di fuori di quelli fissati dalla legge nazionale n. 157/92⁶².

⁶⁰ L.P. 28 luglio 2004, n. 8 (legge di modifica alla L.P. 24/91). Pertanto, per far fronte alla pronuncia della Corte Costituzionale con la legge provinciale n. 8 del 2004 si sono determinati i periodi di prelievo venatorio delle specie capriolo, cervo, camoscio, muflone e lepre, attribuendo al Comitato faunistico provinciale la competenza a determinare i periodi di caccia per le altre specie cacciabili, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS).

⁶¹ Legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in Legge con modificazioni del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.

⁶² Legge provinciale 21 luglio 2006, n. 4 del Consiglio Provinciale di modifica all'art. 29 della legge provinciale 24/91 che contiene i nuovi periodi di caccia.

1. All'art. 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. È fatta eccezione per le seguenti specie oggetto di caccia per i periodi indicati: a) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre: volpe, coniglio selvatico, colombaccio, cornacchia nera, merlo, quaglia, tortora; b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: allodola, beccaccia, beccaccino, fagiano, starna, tordo bottaccio; c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: alzavola, canapiglia, cesena, germano reale, moretta, tordo sassello; d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: lepre comune, lepre bianca, coturnice, fagiano di monte maschio, pernice bianca; e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: cinghiale; f) specie cacciabili dal 1° maggio al 30 giugno e dalla prima domenica di settembre al 31 dicembre, sulla base di programmi di prelievo selettivi di cui all'art. 28, distinti per sesso e per classi di età: capriolo e cervo; g) specie cacciabili dal 15 agosto al 15 dicembre, sulla base di programmi di prelievo selettivi di cui all'art. 28, distinti per sesso e classi di età: camoscio e muflone.”

Durante i giorni del dibattito del consiglio provinciale relativo a tale approvazione, è stato approvato un nuovo calendario venatorio che ha sostanzialmente ripristinato i tempi di prelievo, soprattutto reintroducendo la possibilità del prelievo selettivo primaverile (cervidi), con il divieto di praticarlo nelle giornate di domenica. Il prelievo selettivo degli ungulati, non può essere assimilato ad altre forme di caccia ma, deve venire considerato un importante strumento di gestione razionale e conservativa di una risorsa naturale⁶³.

II.3 Il Servizio Faunistico e il Servizio Foreste.

Il Servizio Faunistico previsto dalla legge provinciale n. 24/91 è stato soppresso a decorrere dal 19 dicembre 2003 e le sue competenze sono state assorbite dal Servizio Foreste, che ha assunto la denominazione di Servizio Foreste e Fauna.

Con delibera della Giunta provinciale n. 985 del 30 aprile 2004 è stato istituito l'Ufficio faunistico⁶⁴. All'Ufficio faunistico sono demandati gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle norme in vigore in materia di tutela della fauna selvatica ed ittica, al fine di assicurare la conservazione ed il miglioramento nell'interesse della comunità in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale.

Tutta l'attività del Servizio Foreste e Fauna rientra nell'ambito della programmazione provinciale e trova la sua origine nel "Programma di Sviluppo Provinciale" che è un atto con il quale la Giunta definisce le linee di indirizzo della propria attività per tutta la durata della legislatura. Gli strumenti principali di programmazione provinciale che il

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2bis. In mancanza dei programmi di prelievo di cui all'art. 28 la caccia agli ungulati indicati dal comma 2, lettere f e g, è consentita dal 1° ottobre al 30 novembre.

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'esercizio venatorio è consentito per non più di tre giorni in settimana, anche a scelta del cacciatore, con esclusione del martedì e del venerdì".

⁶³ Associazione Cacciatori della Provincia autonoma di Trento. "Il Cacciatore Trentino": "I tempi per la caccia di selezione agli ungulati. Un nuovo calendario venatorio in Trentino", settembre 2006, n. 65, da pag. 46 a 47.

⁶⁴ - D.P.P n. 47-10/Leg. del 19 dicembre 2003 che riguarda la soppressione del Servizio faunistico.
- Delib. G.P. n. 985 del 30 aprile 2004 che istituisce l'Ufficio faunistico.

Servizio utilizza sono due: il Programma di Gestione e il Sistema di Gestione Ambientale e Sicurezza⁶⁵.

Tutti gli obiettivi del Programma di Gestione sono stati realizzati secondo priorità e nei tempi fissati dalla Giunta provinciale, ma fra questi alcuni sono stati individuati come strategici, in relazione alla politica forestale impostata dalla stessa Giunta.

Fra gli obiettivi strategici realizzati spiccano: la progettazione, gli affidamenti e la parziale realizzazione degli interventi di sistemazione delle reti infrastrutturali nell'ambito del demanio forestale, la gestione delle problematiche faunistiche fra le quali in particolare la presenza dell'orso bruno in Trentino, gli indirizzi per la gestione conservativa dello stambecco, la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi diretti al miglioramento ambientale dei soprassuoli boscati, e per la sicurezza del territorio provinciale.

All'attività ordinaria e straordinaria condotta dal Servizio Foreste e Fauna nel 2005 si deve aggiungere l'impegno amministrativo e burocratico, sia a livello di bilancio con la nuova organizzazione dell'area "Risorse forestali e faunistiche", sia a livello gestionale, che ha consentito di integrare l'attività del soppresso Servizio faunistico che è divenuto parte integrante del Servizio Foreste e Fauna.

Il Servizio Foreste e Fauna è caratterizzato da una struttura a rete che si dirama sul territorio della Provincia autonoma di Trento. È composto da una sede centrale situata nella città di Trento, da 10 Uffici Distrettuali forestali, da un Ufficio Foreste demaniale, da 45 Stazioni forestali e da 4 Stazioni forestali demaniali. In ogni Stazione forestale è importante la figura del custode forestale, che è un'ulteriore ramificazione verso le singole amministrazioni locali. I custodi forestali sono alle dipendenze di altri specifici Enti di custodia, costituiti da consorzi e da comuni e sono in totale 49 su tutto il territorio della Provincia di Trento⁶⁶.

Il personale del Servizio Foreste e Fauna si differenzia non solo per il tipo di lavoro svolto ma soprattutto al suo interno per la sua diversa composizione.

⁶⁵ Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Risorse Forestali e Montane. Relazione Annuale sull'attività del Servizio Foreste e Fauna. Attività svolta nell'anno 2005, Trento, 2005, pag. 3.

Il Programma di Gestione del Servizio Foreste e fauna è stato approvato dalla Giunta provinciale con Deliberazione n. 28 del 16 gennaio 2004 e reso definitivo con Delib. n. 1215 del 04/06/2004.

Il Sistema di Gestione Ambientale e Sicurezza riguarda le certificazioni: UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001.

⁶⁶ Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Risorse Forestali e Montane. Relazione Annuale sull'attività del Servizio Foreste e Fauna. Attività svolta nell'anno 2005, Trento, 2005, pag. 79.

La composizione del personale delle Stazioni forestali, è più omogenea per quanto riguarda le mansioni da svolgere, rispetto a quella dei Distretti forestali dove al contrario, le funzioni sono molto differenziate per la presenza di molti funzionari forestali, di geometri, di personale forestale, di agenti ittico-venatori, cui si aggiungono ancora contabili e personale amministrativo. L'attività delle Stazioni forestali concerne in pratica l'attuazione delle funzioni di competenza dell'Ufficio Distrettuale, con particolare attenzione alla sorveglianza intesa, osservanza delle leggi in materia ambientale, ma anche come azione di monitoraggio e controllo sulla gestione e fruizione dell'ambiente naturale; in più le Stazioni forestali sono sotto la direzione dell'Ufficio distrettuale⁶⁷.

L'attività del Servizio Foreste e Fauna si concentra dunque su interventi principalmente nel campo della fauna selvatica e su altri tipi di intervento che attengono, ad esempio, alla gestione dei patrimoni forestali, ai lavori forestali e alle foreste demaniali (D.p.g.p. 29 gennaio 2002, n. 3-93/Leg.), e alla gestione della fauna ittica (L.p. 12 dicembre 1978, n. 60 e s.m.). Per lavori forestali si intendono tutti quegli interventi realizzati in bosco (L.p. 23 novembre 1978, n. 48) o in genere nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico finalizzati prevalentemente alla difesa del suolo (i rimboschimenti di boschi degradati o danneggiati, la coltivazione dei boschi nei vari stadi del loro sviluppo, la lotta ai parassiti del bosco, la difesa dei boschi dagli incendi attraverso la realizzazione di opere di prevenzione (L.p. 31 ottobre 1977, n. 30), i movimenti terra e cambi coltura (art. 20 e 21 R.D. 16 maggio 1926, n. 1126), la produzione di materiale forestale di propagazione ecc.). Tutti questi interventi sono compiuti secondo le indicazioni del Piano Generale Forestale e degli strumenti di pianificazione forestale ad esso subordinati⁶⁸.

Gli interventi sulla fauna sono: di controllo tecnico e amministrativo, di pianificazione e di tutto quello che interessa gli incentivi finanziari di settore. L'attività in questione

⁶⁷ Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Risorse Forestali e Montane. Relazione Annuale sull'attività del Servizio Foreste e Fauna. Attività svolta nell'anno 2005, Trento, 2005, pag. 82.

⁶⁸ D.P.G.P. 29 gennaio 2002, n. 3-93/Leg. recante "Modifiche alle competenze delle strutture organizzative provinciali" ha attribuito in carico al Servizio Foreste la trattazione e la gestione tecnica amministrativa delle foreste demaniali provinciali. Tale competenza è stata definita con maggior dettaglio con Delibera del 12 aprile 2002, n. 811 e Delibera del 10 gennaio 2003, n. 4 della Giunta provinciale. L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 e s.m. "Norme per l'esercizio della pesca in Provincia di Trento". L.P. 23 novembre 1978, n. 48, "utilizzazioni boschive", (art. 30 trasformazioni di coltura di superfici boscate).

L.P. 31 ottobre 1977, n. 30 "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi". R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, (art. 20 movimenti terra), (art. 21 cambi coltura).

richiama il dettato della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione⁶⁹.

Il Servizio Foreste e Fauna attraverso il contributo del personale del Servizio Parchi, di altri enti funzionali e dell'Associazione cacciatori della Provincia di Trento, procede alla raccolta sistematica di numerosi dati conoscitivi, che riguardano: i dati di censimento effettuato in primavera e in estate sulle principali specie faunistiche che sono alla base per la redazione dei programmi di prelievo; il rilevamento statistico della mortalità della fauna dovuta agli incidenti stradali, alle malattie e alla stagione invernale. Il Servizio Foreste e Fauna procede inoltre al rilevamento di alcune specie di uccelli (tetraonidi) e di alcuni grandi predatori (lince, gipeto).

Tra le attività di carattere tecnico-amministrativo rientra principalmente la programmazione dei prelievi delle specie contingentate che impegna il personale del Servizio nel corso di tutta la stagione, nello svolgimento di una serie di adempimenti fra loro collegati e propedeutici ad un corretto svolgimento dell'attività venatoria.

La programmazione dei prelievi risulta dagli indirizzi generali della pianificazione faunistica contenuti nel Piano faunistico provinciale e riguarda i criteri e le specie indicate ed elencate dal Comitato faunistico provinciale. Il personale del Servizio Foreste e Fauna assieme al personale del Servizio Parchi attua per determinate specie di fauna quelle che rivestono un più alto valore sociale e biologico, specifiche operazioni di rilievo durante tutto l'anno, tenendo conto delle diverse fasi biologiche e attraverso l'utilizzo di protocolli e indirizzi operativi opportuni.

La proposta dei programmi di prelievo accompagnata da specifiche relazioni tecniche viene esaminata da un Sottocomitato nominato dal Comitato faunistico provinciale, sentito il parere dell'Ente Gestore. Una volta approvata la proposta dei programmi di prelievo si passa alla trasmissione alle Riserve, delle assegnazioni al prelievo per ogni singola specie⁷⁰.

Anche per l'anno 2005, dopo aver acquisito pareri dell'INFS e dell'Osservatorio faunistico provinciale, è stato approvato dal Comitato faunistico un progetto di gestione che prevede una fase di prelievo selettivo di controllo biologico, sempre riferito alle

⁶⁹ D.P.G.P. 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24.

⁷⁰ Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Risorse Forestali e Montane. Relazione Annuale sull'attività del Servizio Foreste e Fauna. Attività svolta nel corso dell'anno 2005, Trento, 2005, pag. 131.


specie degli ungulati, successiva al prelievo ordinario, in modo da assicurare il perseguimento degli obiettivi di una gestione conservativa e di qualità⁷¹. Il Servizio Foreste e Fauna inoltre ha ritenuto opportuno e valido aggiornare il Rapporto stambecco attraverso il quale sono state individuate le possibili linee di azione per la gestione dello stambecco, quale animale protetto della Provincia autonoma di Trento. Anche per quanto riguarda l'orso bruno, il Servizio in esame ha provveduto insieme alla Giunta provinciale a dettare degli indirizzi precisi e utili per la gestione ordinaria di tale plantigrado e per una sua corretta conoscenza ed informazione a livello di popolazione. Il problema che è stato affrontato con molta cura dal Servizio Foreste e Fauna ha riguardato proprio le situazioni critiche di emergenza provocate da tali specie. Tale problematica ha portato all'istituzione presso il Servizio di un nucleo speciale di reperibilità collegato alla Protezione Civile denominato "Gruppo per interventi di emergenza nel settore forestale e faunistico". L'obiettivo perseguito in questi ultimi anni è quello di giungere entro breve tempo alla definizione di un Piano di azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi Centro Orientali⁷². Oltre alle attività sopradescritte che rispecchiano il lato tecnico, il Servizio Foreste e Fauna, nella figura dell'Ufficio faunistico ha curato l'istruttoria e la definizione di una serie di adempimenti di carattere amministrativo previsti dalla legge provinciale n. 24/91. Fra le attività di maggiore rilevanza si trovano quelle che più propriamente attengono all'esercizio venatorio, ossia la predisposizione delle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia, che vengono approvate e cambiate ogni anno e che limitano i periodi di caccia per le specie cacciabili indicate rispetto a quanto previsto dall'art. 29 della legge provinciale n. 24/91 e s.m.. Fra le attività di minore rilevanza si trovano quelle che concernono: le procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 39, L.p. 24/91, Esame venatorio); le ricerche in ambito faunistico finalizzate all'acquisizione di dati specifici sulla presenza, sulla consistenza e sulla salute di alcune specie di animali; la collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con l'unico scopo del monitoraggio sanitario della fauna selvatica; e il progetto dei miglioramenti ambientali a fini faunistici derivante da

⁷¹ Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Risorse Forestali e Montane. Relazione Annuale sull'attività del Servizio Foreste e Fauna. Attività svolta nel corso dell'anno 2005, Trento, 2005, pag. 132.

⁷² Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Risorse Forestali e Montane. Relazione Annuale sull'attività del Servizio Foreste e Fauna. Attività svolta nell'anno 2005, Trento, 2005, pag. 136.

un'intensa attività di collaborazione del Servizio Foreste e Fauna con l'Ente Gestore (Associazione Cacciatori Trentini).

Il Servizio Foreste e Fauna coordina la realizzazione di interventi di conservazione del patrimonio faunistico anche attraverso progetti di ripopolamento e di reintroduzione, ovvero mediante appositi approfondimenti delle conoscenze specifiche di settore, nonché organizza e coordina la vigilanza venatoria sul territorio provinciale.



CAPITOLO III

LA COMPONENTE PRIVATA E LA GESTIONE VENATORIA.

III.1 L'Ente Gestore e il regime riservistico.

L'organizzazione faunistico-venatoria della Provincia autonoma di Trento vede da un lato, il ruolo dell'Ente pubblico con gli specifici organi ed uffici già esaminati precedentemente, e dall'altro lato il ruolo dell'Ente Gestore (Associazione dei Cacciatori Trentini), quale componente venatoria privata.

Il territorio della Regione Trentino-Alto Adige è costituito in riserva allo scopo di salvaguardare ed incrementare il patrimonio faunistico e, nella riserva è consentito l'esercizio venatorio al concessionario e a chi sia dal medesimo autorizzato, secondo il disposto del Regio Decreto del 5 giugno 1939, n. 1016⁷³. Il territorio della Provincia di Trento risulta suddiviso in: riserve di diritto, comprendenti la quasi totalità del territorio; riserve private; parchi naturali e nazionali; bandite⁷⁴. Le riserve comunali di diritto sono 209 e storicamente risalgono alla "Patente Sovrana del 7 marzo 1849 dell'Imperatore d'Austria e d'Ungheria Francesco Giuseppe"⁷⁵. Con questo provvedimento veniva abolito il diritto di caccia sul terreno altrui, che passava ai Comuni e che potevano gestirlo direttamente, oppure, appaltarlo ai migliori offerenti. Secondo questo provvedimento del 7 marzo 1849, il diritto di caccia veniva riconosciuto solo ai

⁷³ R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 "Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia".

⁷⁴ R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, Titolo III "Bandite, zone di ripopolamento e cattura e riserve", Capo I, art. 43 "Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie. Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia e dell'uccellazione è vietato."

⁷⁵ "Manuale delle Leggi ed Ordinanze relative alla caccia, pesca ed uccellazione nel Tirolo. Per cura d'un selvicoltore, Trento, 1898". A. Leggi ed Ordinanze relative alla caccia: b) Patente Sovrana dei 7 Marzo 1849, B. L. I. N. 154, relativa all'esercizio del diritto di caccia. All'art. 1. "Il diritto di caccia sopra il suolo altrui è abolito".(pag. 9). All'art. 5. "Ogni possessore di un corpo unito di fondi della estensione di almeno duecento lugeri (115 Ettari) ha il diritto di esercitare la caccia sopra tale sua proprietà".(pag. 10). All'art. 6. "Il diritto di caccia sopra gli altri fondi compresi entro il territorio di un Comune e non eccettuati dagli art. 4 e 5 spetta al rispettivo Comune dal giorno in cui avrà vigore la presente patente".(pag. 12). All'art. 7. "L'esercizio di questo diritto dovrà dal Comune o darsi in locazione indivisa, o esercitarsi mediante individui esperti, appositamente incaricati. (pag. 12). Si confronti l'Ordin. min. 15 Dicemb. 1852, B. L. I. N. 257 sub I c.

proprietari di fondi che possedevano un complesso unitario di 115 ettari di proprietà fondiaria (art. 1, art. 5, art. 6, art. 7 della Patente Sovrana). La Legge Austriaca è stata alla base della creazione delle riserve comunali chiamate in seguito al Regio Decreto del 5 giugno 1939, n. 1016 "riserve sociali o alpine", in relazione alla loro localizzazione nella Zona delle Alpi⁷⁶.

Dalle "riserve comunali" di caccia nascono per la Provincia autonoma di Trento le "riserve di diritto" entrate in vigore con la Legge regionale n. 30 del 7 settembre del 1964⁷⁷. Con questa legge regionale, il diritto di caccia non veniva più gestito dai comuni, ma la gestione delle riserve comunali veniva affidata alle sezioni provinciali dei cacciatori del territorio della Provincia di Trento (art. 2) e tutti i residenti avevano il diritto ad essere degli associati dell'Associazione Cacciatori delle riserve.

Le riserve di diritto vengono riconfermate e disciplinate dalla vigente Legge provinciale n. 24/91 agli art. 14 e 15 del capo III. Gli articoli attengono rispettivamente al regime riservistico (art. 14) e alla gestione della caccia nelle riserve (art. 15).

Le riserve di diritto della Provincia di Trento presentano un regime venatorio diverso da quello del resto d'Italia. In Trentino, il cacciatore residente ha diritto ad essere associato dell'Associazione Cacciatori delle riserve, mentre in altre regioni, ad esempio, nel Friuli-Venezia-Giulia, il cacciatore può accedere soltanto su apposita domanda ad una graduatoria regionale e l'assegnazione avviene anche in comuni diversi, ma solamente se vi è una riserva di posti liberi. In questa Regione, il numero massimo di cacciatori per Riserva è determinato da una Commissione regionale, sulla base di un documento tecnico; vige, infatti, il sistema del numero chiuso. In Trentino, la vigilanza in materia di caccia è compito dell'Ente Pubblico e in parte viene affidata alla componente privata (Ente Gestore)⁷⁸. Nelle riserve di diritto può esercitare la caccia colui che, oltre, alla licenza di caccia e all'assicurazione è in possesso del permesso rilasciato dall'Ente Gestore delle riserve stesse.

⁷⁶ R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 "Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia". Art. 67. Le Riserve comunali dovevano essere cedute in gestione alle rispettive sezioni della Federcaccia Italiana della caccia a vantaggio di tutti gli iscritti.

⁷⁷ Legge Regionale Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30 "Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale".

⁷⁸ Il Piano Faunistico, Trento, 2003, pag. 29.

Il regime riservistico ha permesso di mantenere il cacciatore legato al suo territorio e quindi, di renderlo responsabile nella gestione diretta dell'attività venatoria e del patrimonio naturale e faunistico.

L'Associazione Cacciatori Trentini (ACT), denominata Ente Gestore, è secondo l'art. 15, primo comma della Legge provinciale n. 24/91 "l'associazione più rappresentativa dei cacciatori della Provincia di Trento" e rappresenta la Sezione provinciale della Federazione Italiana della caccia. L'art. 15, primo comma della legge provinciale precisa inoltre che alla gestione della caccia nelle riserve, provvede l'Associazione Cacciatori, sulla base di apposita convenzione con la Provincia autonoma di Trento⁷⁹.

Le prime associazioni dei cacciatori nella Provincia di Trento nascono alla fine del 1800, con lo scopo di tutelare la fauna selvatica e di contrastare il fenomeno del bracconaggio.

Nel 1900 nasce la "Società dei Cacciatori Trentini" che, circa negli anni Venti viene conglobata prima nella "Associazione Cacciatori Fascisti", e, successivamente nella "Federazione Italiana della caccia"⁸⁰. L'ACT prima di divenire tale era chiamata "Sezione di Trento della Federazione Italiana della caccia" ed era retta dallo Statuto federale.

L'Associazione Cacciatori Trentini si configura all'art. 1 dello Statuto, come "associazione di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni"⁸¹. Come ogni associazione anche l'ACT è regolamentata da un proprio statuto. Lo statuto dell'ACT risale al 1984 ed è stato recentemente modificato e sostituito con uno nuovo, approvato il 3 luglio 2004⁸².

L'Associazione Cacciatori (all'art. 1, comma secondo, dello Statuto) ha sede in Trento ed esercita la propria attività di norma nel territorio della Provincia autonoma di Trento, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche a livello distrettuale e comunale.

⁷⁹ Art. 15, primo comma L.p. 24/91 "Gestione della caccia nelle riserve". Alla gestione della caccia nelle riserve provvede, sulla base di apposita convenzione con la Provincia, l'associazione cacciatori cui sia stata riconosciuta personalità giuridica in sede provinciale e che risulti la più rappresentativa nell'ambito provinciale, di seguito denominata ente gestore, a vantaggio di tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un'associazione venatoria.

⁸⁰ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. "Il Cacciatore Trentino" settembre 2004, n. 57, pag.

7.

⁸¹ Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Associazione di promozione sociale".

⁸² Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. "Statuto". Nell'Assemblea straordinaria del 3 luglio 2004 è stata approvata l'adesione alla F.I.D.C. con iscrizione n. 102 del 21 dicembre 2004.

L'ACT ha personalità giuridica di diritto privato ed è retta dal vigente Statuto (art. 1, comma terzo, Statuto).

All'art. 2 dello Statuto si evidenziano le finalità dell'Ente Gestore. L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere un'attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, nei settori: venatorio, faunistico e ambientale. L'Ente Gestore privato secondo l'art. 2 dello statuto, svolge ogni attività diretta alla tutela, valorizzazione e diffusione delle tematiche ambientali, rappresenta e tutela i soci, salvaguarda i legittimi interessi dei soci anche mediante particolari forme di assistenza (lettera a); conserva il patrimonio faunistico provinciale, promuovendo iniziative ed interventi finalizzati al suo miglioramento e quello degli ambienti naturali (lettera b); organizza azioni di difesa e di intervento per la prevenzione del bracconaggio (lettera c). Fra le altre numerose attività, l'ACT assume ed esercita la gestione faunistica e venatoria per la Provincia di Trento a favore della totalità dei cacciatori, anche non soci, sulla base di convenzioni stipulate con la Provincia autonoma di Trento e delle disposizioni dello Statuto e di quelle emanate dai propri organi (art. 2, lettera d); cura l'educazione, la formazione e l'aggiornamento sotto il profilo tecnico-venatorio e della gestione faunistica dei propri associati e dei terzi (art. 2, lettera e); predispone ed attiva ogni forma necessaria a supporto gestionale delle sezioni comunali⁸³.

L'art. 3, primo comma, dell'atto associativo afferma che "sono soci ordinari dell'ACT, i cacciatori titolari di permesso annuale di caccia presso una delle Riserve della Provincia di Trento di cui all'art. 14 della Legge provinciale n. 24/91 e che, volontariamente, aderiscano all'associazione condividendone gli scopi". Al secondo comma, l'art. 3 dello Statuto prosegue indicando che "(I)l socio appartiene a tutti gli effetti alla Riserva comunale dove esercita la caccia, quale "aggregato" e "ospite annuale".

I soci, secondo quanto stabilito dall'art. 3, terzo comma, godono di molti diritti fra i quali: il diritto di voto (lettera a); il diritto di elettorato attivo e passivo (lettera b); il diritto di partecipazione alle attività associative (lettera c); il diritto di beneficiare dei servizi predisposti dall'Associazione (lettera d).

All'interno dello Statuto non vengono evidenziati soltanto i diritti dei soci, ma anche i loro obblighi, che sono, quelli di: concorrere fattivamente alla realizzazione degli scopi e delle finalità associative (art. 3, comma 4, lettera a); osservare le disposizioni dello

⁸³ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. Art. 1 (Denominazione, stato giuridico e sede) e art. 2 (Finalità) dello Statuto.

statuto, le deliberazioni ed i provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione (art. 3, comma 4, lettera b); osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di caccia (art. 3, comma 4, lettera c); comunicare al Rettore della riserva di appartenenza ed agli agenti di vigilanza, le infrazioni alle norme sulla caccia delle quali siano venuti a conoscenza (art. 3, comma 4, lettera d).

L'art. 3, al quinto comma precisa che il socio decade dalla sua qualità per mancato versamento della quota annuale associativa, per dimissioni volontarie e per espulsione in caso di indegnità⁸⁴.

L'art. 8 del vigente Statuto individua gli organi che costituiscono l'Ente Gestore. Gli organi vengono individuati a livello provinciale, comunale e ora anche a livello di distretto⁸⁵. I Distretti istituiscono dei nuovi ambiti territoriali rappresentativi delle Riserve Comunali. Sono organi dell'ACT a livello provinciale: l'Assemblea generale dei Rettori, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri (art. 8, primo comma). A livello distrettuale, gli organi periferici dell'ACT sono: la Consulta e il Presidente della Consulta (art. 8, secondo comma). Queste figure a livello distrettuale costituiscono la novità introdotta con il nuovo Statuto associativo⁸⁶. Gli altri organi periferici dell'ACT a livello comunale sono: l'Assemblea dei soci della riserva (art. 8, terzo comma, lettera a); il Consiglio Direttivo (art. 8, terzo comma, lettera b); il Rettore della riserva (art. 8, terzo comma, lettera c); il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 8, terzo comma, lettera d)⁸⁷.

Per la particolare importanza assunta nella gestione faunistico-venatoria è determinante specificare alcune competenze proprie dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, quali, organi dell'Associazione Cacciatori Trentini a livello provinciale. L'Assemblea generale, secondo l'art. 13 dello statuto è costituita, dai Rettori (o Presidenti) delle Riserve comunali (sezioni comunali) o da un membro del direttivo sezionale, munito di delega scritta.

Le competenze dell'Assemblea generale sono indicate all'articolo 14, primo comma dello Statuto associativo. All'Assemblea spetta di: approvare il bilancio preventivo e consuntivo (lettera a); procedere alla nomina del Collegio dei Probiviri e del Collegio

⁸⁴ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. Art. 3 (Soci ordinari) dello Statuto.

⁸⁵ I "Distretti" costituiscono dei nuovi ambiti territoriali rappresentativi delle Riserve Comunali. Ad es. Destra Adige: 6 riserve; Sinistra Adige: 5 riserve; Trento: 8 riserve, ecc.

⁸⁶ Le "Consulte di distretto" sono 20 nella Provincia di Trento.

⁸⁷ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. Art. 8 (Organi dell'ACT) dello Statuto.

dei Revisori dei Conti provinciale (lettera b); deliberare l'adesione dell'ACT ad altri Enti ed Associazioni (lettera c); determinare gli indirizzi di carattere generale (lettera d); approvare lo Statuto ed eventuali modifiche e integrazioni al medesimo (lettera f) e deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione (lettera g)⁸⁸.

Il Consiglio Direttivo provinciale è composto dal Presidente e da un consigliere eletto per ogni Distretto (articolo 15, primo comma dello Statuto associativo). L'organizzazione delle Riserve in Distretti, e il numero degli stessi è stabilito dal Consiglio Direttivo provinciale, tenuto conto della pianificazione faunistica provinciale (art. 15, secondo comma dello Statuto).

Le competenze del Consiglio Direttivo sono individuate all'art. 18 dello Statuto dell'ACT. Il Consiglio Direttivo determina gli indirizzi di attività e svolge funzioni di controllo sulle attività degli altri organi dell'associazione (art. 18, comma 1); approva la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione (art. 18, comma 2); approva gli schemi di convenzione da stipularsi con la Provincia autonoma di Trento per l'assunzione della gestione faunistica e venatoria, nonché eventuali variazioni ed integrazioni (art. 18, comma 3); formula indirizzi e pareri (art. 18, comma 8)⁸⁹.

L'Associazione Cacciatori Trentini ha assunto recentemente un'importanza maggiore rispetto al passato, tanto da avere mezzi e strategie nuove e sofisticate di gestione.

Dalla fine degli anni Ottanta ad oggi, molti sono stati i cambiamenti nel settore della gestione dell'attività venatoria. Il sistema di gestione faunistico-venatorio della Provincia autonoma di Trento è un sistema "misto" fra pubblico e privato. In questi ultimi anni, con la stesura del Piano faunistico provinciale e le modifiche apportate alla legge provinciale "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" n. 24/91 (modifiche agli art. 28, art. 29), l'Ente Gestore ha ripreso le competenze della gestione faunistica delle specie cacciabili (con la predisposizione dei programmi di prelievo) e all'Ente pubblico rimangono i soli compiti di programmazione e di controllo⁹⁰. Il passaggio dall'attuale gestione alla nuova forma gestionale sarà

⁸⁸ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. Art. 13 (Assemblea Generale) e art. 14 (Competenze dell'Assemblea generale) dello Statuto.

⁸⁹ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. Art. 15 (Consiglio Direttivo Provinciale) e art. 18 (Competenze del Consiglio) dello Statuto.

⁹⁰ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. "Il Cacciatore Trentino" dicembre 2004, n. 58, pag. 7.

concordato nelle varie fasi con l'Ente pubblico attraverso lo strumento della "convenzione" prevista agli art. 15 e 16 della legge provinciale n. 24/91⁹¹.

III.2 Lo Statuto dell'Ente Gestore e le novità introdotte.

Il testo originario dello Statuto dell'Associazione Cacciatori Trentini è stato sostituito, modificato e rinnovato da un nuovo Statuto, che è entrato in vigore nel gennaio 2005⁹².

Il nuovo atto associativo dell'ACT ha portato nella struttura dell'Ente Gestore un'innovazione non solo, nell'interesse dei propri iscritti, ma anche nell'interesse di tutti, a dimostrazione del fatto che il patrimonio che l'Ente privato gestisce e amministra, appartiene alla collettività intera.

Le principali novità introdotte con il nuovo documento, riguardano le finalità associative, gli organi direttivi, la Consulta di Distretto, le Riserve comunali, e il regolamento elettivo.

Per quanto concerne l'elenco delle finalità associative, il nuovo Statuto ridisegna il volto dell'Associazione Cacciatori Trentini e riporta in modo migliore e più completo un organismo designato ed eletto espressamente alla gestione faunistico-ambientale a fini sociali⁹³.

Per quanto riguarda gli organi direttivi c'è stato un ridisegno rilevante, verso una maggiore semplificazione degli organismi che compongono l'ACT.

Con il nuovo Statuto, l'Associazione Cacciatori della Provincia autonoma di Trento ha inteso pertanto rispondere ad un bisogno urgente di rinnovare la propria struttura.

All'articolo 15 dello Statuto ad esempio, si trova il Consiglio Direttivo provinciale, che è diventato molto più rappresentativo rispetto al passato delle realtà zonali. Il Consiglio

⁹¹ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. "Il Cacciatore Trentino" marzo 2005, n. 59, pag. 5 e 6. Le nuove deleghe gestionali riallineano l'ACT alla propria storia, che nasce da una tradizione ultracentenaria di autogestione, da parte dei cacciatori trentini del patrimonio faunistico, partendo dal regime austro-ungarico riconfermata dallo Stato italiano del dopoguerra per venire all'autonomia speciale della legge regionale n. 30 del 1964, solo in parte interrotta dalla legge provinciale 24/91 che ha invece trasferito la gestione faunistica alla competenza provinciale, affidando unicamente la gestione venatoria delle riserve comunali all'Ente Gestore; l'Ente Gestore è stato semplicemente un ente esecutore delle disposizioni provinciali.

⁹² Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. "Statuto". Nell'Assemblea straordinaria del 3 luglio 2004 è stata approvata l'adesione alla F.I.D.C. con iscrizione n. 102 del 21 dicembre 2004.

⁹³ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. "Il Cacciatore Trentino" dicembre 2004, n. 58, pag. 5, "Le principali novità introdotte dal nuovo statuto".

Direttivo provinciale è ora composto da un Presidente e da un membro (consigliere) per ogni "distretto"⁹⁴ in grado di operare efficacemente attraverso una rivisitazione delle competenze. Le competenze in ordine alla gestione faunistico-venatoria passano in questo modo al Distretto e al Consiglio Direttivo provinciale rimangono solamente i compiti e l'incarico dell'organizzazione associativa⁹⁵.

La Giunta Esecutiva, alla luce dell'art. 22 e dell'art. 23 dello Statuto modificato appare più operativa ed efficiente, con compiti attuativi. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da quattro membri⁹⁶.

Le modifiche che interessano l'Assemblea Generale (art. 13 dello Statuto) sono di minore rilevanza. L'Assemblea Generale secondo il nuovo Statuto associativo rimane come per il passato, il cuore dell'organizzazione delle realtà riservistiche e di programmazione finanziaria.

La principale novità introdotta dallo Statuto dell'ACT (art. 28) è la "Consulta di Distretto". La Consulta di Distretto è un organo designato per fare fronte alla complessità del settore più importante dell'attività dell'ACT: la gestione venatoria. Con le modifiche apportate alla legge provinciale n. 24/91 e con la sottoscrizione della nuova convenzione (che concerne i rapporti fra l'Ente Gestore privato e l'Ente pubblico), la Consulta di Distretto avrà il compito di predisporre i "piani faunistici pluriennali di distretto"⁹⁷. I piani faunistici pluriennali di distretto saranno predisposti in forma di progetti aggiornabili inerenti, le proposte di prelievo, l'osservazione della situazione territoriale e faunistica e la cura dell'ambiente circostante. L'ACT assieme alla Consulta di Distretto avrà la capacità di condivisione dei compiti e degli obiettivi generali da perseguire.

⁹⁴ I "Distretti" costituiscono dei nuovi ambiti territoriali rappresentativi delle Riserve Comunali.

⁹⁵ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. "Il Cacciatore Trentino": "Le principali novità introdotte dal nuovo statuto", dicembre 2004, n. 58, pag. 5, 6.

⁹⁶ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. Art. 22 (Giunta Esecutiva) e art. 23, primo comma (Competenze della Giunta Esecutiva) dello Statuto. "La Giunta provvede al controllo di conformità delle deliberazioni assunte dalle Consulte di Distretto con i criteri generali".

⁹⁷ Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. "Il Cacciatore Trentino" dicembre 2004, n. 58, pag. 2. Il "piano pluriennale di distretto" sarà un documento aggiornato non solo relativo alle proposte di prelievo, ma un vero e proprio documento di osservazione della situazione territoriale e faunistica e per questo motivo dovrebbe interessare la gestione della fauna cacciabile (cervo, capriolo), ma anche la cura dell'ambiente circostante. La modifica dell'art. 28 della L.p. 24/91 che riguarda la predisposizione da parte dell'Ente Gestore dei programmi di prelievo per le specie cacciabili, ossia, le nuove deleghe gestionali, entrerà in vigore con la sottoscrizione della nuova Convenzione. (La Convenzione è stata firmata il 29 dicembre 2006, ma non è ancora in vigore).

Un'altra modifica introdotta dal nuovo atto associativo riguarda le vecchie Sezioni Comunali e i loro Presidenti, che cambiano nome e diventano rispettivamente, Riserve Comunali e Rettori di Riserva⁹⁸.

L'ultima modifica analizzata nel nuovo Statuto associativo è quella inerente il regolamento elettivo, che comporta una grande apertura di democraticità e di fiducia nei confronti dei soci dell'ACT. I soci con questa modifica vengono chiamati singolarmente ad eleggere non solo i propri rappresentanti di Riserva, ma anche quelli a livello provinciale.

Il nuovo Statuto è sicuramente innovativo rispetto al passato, ma conserva al suo interno le basi fondamentali (art. 2 dello Statuto) che non sono state modificate: l'ACT rimane prima di tutto un "servizio per la collettività"; un'organizzazione senza fini di lucro e priva di scopi politici; un'organizzazione volta alla difesa e al rispetto dell'ambiente naturale.

Lo Statuto dell'Associazione Cacciatori Trentini, così rinnovato, si collega ai principi e agli obiettivi contenuti nel Piano faunistico provinciale e comporta molte più deleghe e competenze in capo all'Ente Gestore⁹⁹.

⁹⁸ Secondo l'art. 33, primo comma dello Statuto ACT, "La Riserva Comunale è l'organo decentrato dell'ACT". Art. 33, secondo comma dello statuto, "Essa si identifica ed ha sede nel Comune nel cui ambito amministrativo è ricompreso il territorio della medesima".

⁹⁹ Il Piano Faunistico, Trento 2003, pag. 16. Il Piano faunistico indica come obiettivo da perseguire una netta distinzione dei ruoli e cioè: da una parte l'Ente Pubblico (Amministrazione Provinciale) con poteri legislativi, di indirizzo e di controllo, di sorveglianza e di ricerca, nonché gestione faunistica diretta di alcuni settori; dall'altra parte la componente privata (Ente Gestore) che gestisce direttamente alcuni ambiti di attività all'interno delle linee di programma (fissate dall'Ente Pubblico) e che ne ha la responsabilità.

BIBLIOGRAFIA

Dalla D., Lambertini R., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1996.

Frisanco V., Eghenter P., *Nozioni utili al cacciatore. Legislazione venatoria, armi da caccia e loro uso, zoologia applicata alla caccia*, Trento, 1975.

Gorlani I., *La caccia programmata. Per un esercizio venatorio ecocompatibile*, II[^] ed. Greentime Bologna, 2003.

Realini G., e C. *Manuale dell'aspirante cacciatore. L'esame per la licenza di caccia*, II[^] ed. Gessate (MI), 1994.

Villani R., *L'Assestamento venatico*, II^o volume Trento, 1963.

Villani R., *Biologia venatica*, Firenze, 1954.

Altri materiali

Provincia Autonoma di Trento. Assessorato all'Agricoltura e alla Montagna, Servizio Faunistico. *Il Piano Faunistico*, Trento, 2003.

Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Risorse Forestali e Montane. *Relazione Annuale sull'attività del Servizio Foreste e Fauna. Attività svolta nell'anno 2005*, Trento, 2005.

Provincia Autonoma di Trento. Assessorato all'Agricoltura e alla Montagna, Servizio Faunistico. *Miglioramenti Ambientali a fini faunistici*, Trento, 2002.

Provincia Autonoma di Trento. Servizio Foreste e Fauna, Ufficio Faunistico. Manuale per la formazione dell'aspirante cacciatore, Trento, 2006.

Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. Corsi di aggiornamento per aspiranti esperti accompagnatori alla caccia di selezione agli ungulati. Cenni di ecopatologia della fauna e principali patologie degli ungulati selvatici, Trento, 2002.

Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. *Il Cacciatore Trentino*. Rivista periodica.

Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. "Statuto".

Fonti Normative e Giurisprudenziali

Manuale delle Leggi ed Ordinanze relative alla caccia, pesca ed uccellazione nel Tirolo. Per cura d'un selvicoltore, Trento, 1898.

R.D. 16 maggio 1926, n. 1126. "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani". Art. 20 (movimenti terra), art. 21 (cambi coltura).

R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 "Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia".

Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 "Protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico".

Legge Regionale Trentino-Alto Adige del 7 settembre 1964, n. 30 "Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale".

Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige. Capo III, art. 4, 8. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige".

L.P. 23 novembre 1977, n. 30 "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi".

Legge 27 dicembre 1977, n. 968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia".

L.P. 23 novembre 1978, n. 48. "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse". Art. 30 "Utilizzazioni boschive".

L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 e s. m. "Norme per l'esercizio della pesca in Provincia di Trento".

Direttiva n. 79/409/CE del 2 aprile 1979 "Conservazione degli uccelli selvatici" e s. m.

Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 "Tutela della vita e dell'ambiente naturale".

L.P. 6 maggio 1988, n. 18 "Ordinamento Parchi Naturali Trentini".

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e s.m.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Direttiva n. 92/43/CE del 21 maggio 1992 "Conservazione habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche".

Regolamento CEE n. 1973 del 21 maggio 1992 "Regolamento che istituisce un programma comunitario di finanziamento".

D.P.G.P. 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997 "Esclusione dall'elenco delle specie cacciabili di alcune specie di uccelli".

Sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 12 gennaio 2000.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Associazione di promozione sociale".

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".

D.P.G.P. 29 gennaio 2002, n. 3-93/Leg. "Modifiche alle competenze delle strutture provinciali".

D.G.P. 12 aprile 2002, n. 811 e D.G.P. 10 gennaio 2003, n. 4 "Revisione complessiva dei termini dei procedimenti amministrativi provinciali".

Sentenza della Corte Costituzionale n. 227 del 4 luglio 2003.

Delibera G.P. 11 agosto 2003, n. 1987 "Approvazione del Piano Faunistico della Provincia autonoma di Trento".

D.P.P. n. 47-10/Leg. del 19 dicembre 2003 "Soppressione del Servizio Faunistico".

D.G.P. n. 28 del 16 gennaio 2004 e D.G.P. n. 1215 del 4 giugno 2004 "Programma di Gestione del Servizio Foreste Fauna". Il sistema di Gestione Ambientale e Sicurezza, certificazioni UNI ISO 14001 e OSHAS 18001.

D.G.P. n. 985 del 30 aprile 2004 "Ufficio Faunistico".

L.P. 27 luglio 2005, n. 11 "Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2005".

Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

Legge Provinciale 21 luglio 2006, n. 4 "Modifica all'art. 29, nuovi periodi di caccia".

Alla mia mamma e alla mia carissima nonna Gemma.

Un ringraziamento va al Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento e al Direttore dell'Associazione Cacciatori Trentini.